



COMUNE DI CAPRIASCA

PIANO REGOLATORE

NORME PARTICOLARI
D'ATTUAZIONE DEL
PIANO REGOLATORE

per le sezioni di
Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala, Tesserete e Vaglio

Versione aggiornata unicamente con le modifiche d'ufficio decretate dal Consiglio di Stato
con risoluzione no 4778 del 10 novembre 2015

urbass fgm

INDICE

TITOLO I. NORME INTRODUTTIVE

Art. 1	Campo d'applicazione	3
Art. 2	Base legale	3
Art. 3	Componenti	3

TITOLO II. NORME PIANIFICATORIE PARTICOLARI

CAPO I. PRESCRIZIONI PER IL PAESAGGIO

Art. 4	Piano del paesaggio	4
Art. 5	Area forestale (FO)	4
Art. 6	Zona agricola (AG)	4
Art. 7	Zone di protezione della natura (ZPN)	4
Art. 8	Monumenti naturali (MN)	5
Art. 9	Prati e pascoli secchi	5
Art. 10	Arretramento dai corsi d'acqua (zona riparia)	6
Art. 11	Promozione delle specie vegetali indigene	6
Art. 12	Zone di protezione del paesaggio (ZPP)	6
Art. 13	Beni culturali protetti	7
Art. 14	Effetti della protezione	8
Art. 15	Contributo finanziario alla conservazione	8
Art. 16	Zone d'interesse archeologico (ZA)	8
Art. 17	Zone esposte a pericoli naturali	8
Art. 18	Comprensorio di esercitazione militare	11
Art. 19	Zona di protezione delle sorgenti	11
Art. 20	Salvaguardia delle strade panoramiche	11
Art. 21	Salvaguardia dei punti di vista	11
Art. 22	Vincolo di non edificazione	11
Art. 23	Regolamentazione speciale della delimitazione verso l'area pubblica	12
Art. 24	Territorio senza destinazione specifica	12

CAPO II. PRESCRIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI

Art. 25	Piano delle zone	12
Art. 26	Zone dei nuclei vecchi - NV	13
Art. 27	Zone di completamento dei nuclei vecchi – CNV	15
Art. 28	Zona del nucleo a destinazione artigianale "Segheria" - NArS	16
Art. 29	Zona residenziale molto estensiva – RME	17
Art. 30	Zona residenziale estensiva – RE	17
Art. 31	Zona residenziale estensiva con prescrizioni speciali – REs	17
Art. 32	<i>Stralciato con Ris. CdS no 4778 del 10.11.2015</i>	18
Art. 33	Zona residenziale semi-estensiva – RSE	18
Art. 34	Zona residenziale media – RM	18
Art. 35	Zona residenziale media con prescrizioni speciali – RMs	19

Art. 36	Zona residenziale intensiva – RI	19
Art. 37	Zona residenziale intensiva con prescrizioni speciali – RIs	19
Art. 38	Zona residenziale intensiva soggetta a piano di quartiere – RI-PQ	20
Art. 39	Zona mista artigianale-commerciale e residenziale - ArCR	20
Art. 40	Zona artigianale – Ar	20
Art. 40 bis	Zona artigianale – Ar (Molino di Sala)	21
Art. 41	<i>Stralciato con Ris. CdS no 4778 del 10.11.2015</i>	21
Art. 42	<i>Stralciato con Ris. CdS no 4778 del 10.11.2015</i>	21
Art. 43	Zona di posteggio privata – PPriv	21
Art. 44	Zona a destinazione vincolata dell'Eremo di Santa Croce – DVE	21
Art. 45	Zone soggette a piano regolatore particolareggiato	21
Art. 46	Disciplinamento delle residenze secondarie	22
Art. 47	Zone esposte al rumore	22
CAPO III.	PRESCRIZIONI PER ATTREZZATURE E EDIFICI D'INTERESSE PUBBLICO	
Art. 48	Piano degli edifici e delle attrezzature d'Interesse pubblico	22
Art. 49	Zona per edifici di interesse pubblico - EP	22
Art. 50	Zona per attrezzature pubbliche - AP	25
Art. 51	Zona per edifici e attrezzature private di interesse pubblico – EPP / APP	26
CAPO IV.	PRESCRIZIONI PER IL TRAFFICO	
Art. 52	Piano del traffico	27
Art. 53	Strade	28
Art. 54	Linee d'arretramento e linee di costruzione	28
Art. 55	Percorsi pedonali e ciclopiste	28
Art. 56	Posteggi pubblici	28
Art. 57	Trasporti pubblici	30
Art. 58	Arredi di strade, piazze pubbliche e posteggi	30
 TITOLO III. NORMA FINALE		
Art. 59	Entrata in vigore	31

ALLEGATI

Allegato 1	ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI IDONEE E AMMESSE PER INTERVENTI DI RICUPERO E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA, SISTEMAZIONE VERDE, PIANTAGIONI E ALBERATURE
Allegato 2	ELENCO DEI BENI CULTURALI D'INTERESSE LOCALE
Allegato 3	DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER ZONE SOGGETTE A PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO LA CUI PIANIFICAZIONE NON È ANCORA ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I. NORME INTRODUTTIVE

Art. 1 Campo d'applicazione

1. Le presenti norme pianificatorie particolari si applicano alle sezioni di Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala, Tesserete e Vaglio del Comune di Capriasca.
2. Resta riservata l'applicazione delle Norme generali d'attuazione del Piano Regolatore.

Art. 2 Base legale

La base legale è costituita dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), dalle disposizioni cantonali in applicazione della stessa (LALPT e RLALPT) e dalla Legge edilizia cantonale (LE) col relativo regolamento d'applicazione (RLE),

Art. 3 Componenti

Il PR si compone:

- a) delle seguenti rappresentazioni grafiche di portata vincolante:
 - Piano del Paesaggio generale – 1:10'000
 - Piano del Paesaggio del comprensorio con gli insediamenti permanenti 1:2'500
 - Piano delle Zone – 1:2'500
 - Piano del traffico e piano degli edifici e delle attrezzature d'interesse pubblico - 1:2'500e delle seguenti rappresentazioni grafiche di portata indicativa:
 - Piano indicativo dei servizi tecnologici;
- b) delle norme di attuazione particolari, di portata vincolante;
- c) del rapporto di pianificazione, di portata indicativa;
- d) del programma di realizzazione, di portata indicativa.

TITOLO II. NORME PIANIFICATORIE PARTICOLARI

CAPO I PRESCRIZIONI PER IL PAESAGGIO

Art. 4 Piano del paesaggio

Il piano del paesaggio stabilisce i vincoli d'utilizzazione del territorio non edificabile e i vincoli di protezione paesaggistica.

Art. 5 Area forestale (FO)

1. L'area forestale è soggetta alle legislazioni forestali federali e cantonali.
2. I limiti del bosco, a contatto con la zona edificabile, accertati dall'autorità cantonale e riportati nei piani, hanno carattere vincolante. Per il resto hanno valore indicativo.

Art. 6 Zona agricola (AG)

1. La zona agricola indicata nel Piano comprende i terreni idonei all'utilizzazione agricola ed i terreni che, nell'interesse generale, devono essere destinati all'uso agricolo.
2. Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se sono indispensabili per l'attività agricola.
Le eccezioni in conformità alle disposizioni della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi di una gestione agricola razionale.
3. Alla zona è attribuito il grado di sensibilità al rumore GdS III.

Art. 7 Zone di protezione della natura (ZPN)

1. Le zone di protezione della natura, riportate nel piano del paesaggio come ZPN, comprendono le aree di particolare valore naturalistico d'importanza federale, cantonale e locale, i cui contenuti sono di principio integralmente protetti ai sensi delle leggi cantonali e federali vigenti.
2. Le zone di protezione della natura sono quelle indicate nel Piano del paesaggio, definite come:
ZPN 1 Torrente Capriasca
ZPN 2 Riale e bosco umido "Riello"
ZPN 3 Zone umide "Predabuglio" e "Giascion"
ZPN 4 Bosco umido "San Clemente"
ZPN 5 Zone umide protette del comparto montano
ZPN 6 Zona cuscinetto della Riserva naturale protetta di Gola di Lago.
3. Riservate le norme relative agli interventi fuori zona edificabile, in queste aree sono di principio vietati tutti gli interventi, le trasformazioni e le utilizzazioni antropiche che possono ridurre o comprometterne il valore ecologico e paesaggistico.
In particolare nelle zone protette sono vietati:
 - il pascolo del bestiame
 - la raccolta e la manomissione di vegetali
 - l'introduzione di specie vegetali estranee all'ambiente.

Sono pure proibiti gli interventi che possono modificarne il regime idrico, quali drenaggi o deviazioni di corsi d'acqua, ad eccezione di quelli autorizzati dall'autorità competente ai sensi della legge sull'utilizzazione delle acque (LUA 7 ottobre 2002).

4. Sono promossi interventi di manutenzione, gestione e ripristino miranti alla valorizzazione delle strutture e dei biotopi presenti, alla conservazione delle popolazioni vegetali ed animali che li caratterizzano ed all'incremento della fruibilità pubblica legata ad attività didattiche ed allo svago.
5. Per interventi di manutenzione e ripristino si devono di principio utilizzare tecniche di bioingegneria (adeguate), valorizzando i materiali di costruzione tradizionali della regione.
6. La sorveglianza delle zone di protezione della natura ZPN è affidata al Comune. La gestione ed il diritto di deroga degli oggetti d'importanza locale spettano pure al Comune, mentre per quelli di importanza cantonale e federale spettano al competente ufficio cantonale come definito dalla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001.

Art. 8 Monumenti naturali (MN)

1. Sono riconosciuti come Monumento naturale, ai sensi della Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001, i seguenti elementi indicati nel piano del paesaggio:
 - MN 1 Siepi, boschetti di pregio naturalistico
 - MN 2 Corsi d'acqua
 - MN 3 Muri a secco
 - MN 4 Massi erratici
 - MN 5 Alberi di pregio paesaggistico
 - MN 6 Rifugi per chiropteri
2. Questi singoli elementi sono elementi protetti. Qualsiasi manomissione o trasformazione che ne pregiudichi irreversibilmente le caratteristiche, la valenza ecologica ed il valore paesaggistico sono vietati.
3. I muri a secco devono mantenere le caratteristiche e le funzioni ecologiche che li rendono ospitali per numerose piante e animali protetti. In particolare è vietata la sostituzione dei sassi naturali con manufatti artificiali o l'applicazione di cemento o di altri materiali leganti negli interstizi tra sasso e sasso.
4. Qualora la conservazione degli oggetti delle categorie MN 1, MN 3 e MN 5 ostacolasse una razionale utilizzazione del fondo, essi possono essere eliminati a condizione che sullo stesso fondo o nelle immediate vicinanze venga predisposta una piantagione o un muro a secco sostitutivo, nell'ambito di un progetto di alberatura, di piantagione o di rinaturazione.
5. È vietato rimuovere, distruggere o alterare qualsiasi masso erratico presente sul territorio comunale.
6. La sorveglianza dei monumenti naturali MN è affidata al Comune. La gestione ed il diritto di deroga per gli oggetti d'importanza locale spettano pure al Comune, mentre per quelli di importanza cantonale e federale spettano al competente ufficio cantonale come definito dalla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001.

Art. 9 Prati e pascoli secchi

1. I prati e pascoli secchi, segnalati nel Piano del Paesaggio come PPS, sono protetti ai sensi delle leggi cantonali e federali vigenti.
2. Queste superfici sono d'utilizzo agricolo. Vanno mantenute a prato mediante uno sfalcio annuale tardivo.
3. Qualsiasi intervento che possa pregiudicare i valori naturalistici è vietato.
4. La gestione agricola di questi prati è sorvegliata dal Municipio, che vi provvede direttamente nel caso i proprietari la omettano, riservata la rifusione delle spese. Per ogni intervento è richiesto il preavviso della competente autorità cantonale.

Art. 10 Arretramento dai corsi d'acqua (zona riparia)

1. Al fine di prevenire le conseguenze negative delle piene e di favorire le funzioni ecologiche, lungo i corsi d'acqua, in corrispondenza delle zone edificabili, sono stabiliti sui piani gli arretramenti che definiscono la zona riparia, ai sensi dell'Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA).
2. All'interno della zona riparia sono ammessi e promossi interventi di manutenzione, gestione e ripristino miranti a migliorare le funzioni idrauliche, il valore ecologico e la fruibilità del comparto nell'ambito di progetti elaborati secondo metodi bioingegneria (adeguati di rinaturalizzazione).
3. In generale all'interno della zona riparia non sono ammesse nuove costruzioni, arredi, opere di cinta e modifiche del terreno naturale.
4. Valgono inoltre le prescrizioni specifiche riguardanti gli elementi naturali protetti, le zone di protezione della natura e le zone di protezione del paesaggio.

Art. 11 Promozione delle specie vegetali indigene

1. Per tutti gli interventi di recupero e valorizzazione naturalistica, sistemazione verde, piantagioni e alberature prescritti dalle presenti norme devono essere impiegate specie naturali indigene.
2. Le specie vegetali idonee e ammesse sono elencate nell'allegato 1 "Elenco delle specie vegetali idonee e ammesse per interventi di recupero e valorizzazione naturalistica, sistemazione verde, piantagioni e alberature".
3. Le specie indicate sono vincolanti anche per la sistemazione dei giardini privati fuori zona edificabile, e nelle zone edificabili dove prescritto dalle relative norme di zona.

Art. 12 Zone di protezione del paesaggio (ZPP)

1. Le zone di protezione del paesaggio, ZPP ai sensi della Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001, comprendono le aree aperte in prossimità delle zone edificate o di insediamenti montani di particolare valore naturalistico e paesaggistico, meritevoli di protezione nel loro complesso. Lo scopo della protezione è la tutela delle componenti territoriali nel loro insieme e le relazioni che sussistono tra di esse, promuovendo la fruibilità pubblica e le utilizzazioni che ne valorizzano il comparto.
2. Le zone di protezione del paesaggio sono quelle riportate nel Piano del paesaggio, definite come:
ZPP 1 Campagne agricole tradizionali, esemplari e caratteristiche, annesse ai nuclei storici, comprendenti anche le selve castanili limitrofe;
ZPP 2 Monte Muricce, caratteristico esempio di area montana, caratterizzata dalla compresenza di elementi naturali e strutture antropiche tipiche di uno sfruttamento agricolo estensivo.
3. Tutti gli elementi paesaggistici caratterizzanti (alberature, siepi e boschetti, corsi d'acqua, zone umide, muri a secco, carraie, terrazzamenti, elementi storici, ecc.) sono di principio protetti, anche se non indicati nel piano del paesaggio.
4. Sono di principio vietate la posa di cinte, ad eccezione di quelle a scopo agricolo, e siepi da giardino, la realizzazione di muri a vista che non siano quelli in pietra naturale, l'alterazione della configurazione morfologica originale e la messa a dimora di alberature esotiche ed il deposito prolungato di materiali di scavo o da demolizione.
5. L'accesso pedonale è di principio garantito. Sono autorizzate unicamente attività antropiche ed installazioni di tipo estensivo, che non modifichino irreversibilmente la morfologia originaria e le condizioni ecologiche del comparto.
6. Riservata l'applicazione delle disposizioni di diritto federale relative agli interventi fuori delle zone edificabili, le costruzioni, laddove possibili, devono integrarsi nel paesaggio circostante e favorire l'utilizzo di tecniche e materiali tradizionali della regione.
7. In questi comparti sono promosse le attività agricole e gli interventi volti a mantenerne il valore paesaggistico e naturalistico. Il Comune può sostenere, operativamente e finanziariamente, progetti di recupero o valorizzazione del paesaggio agricolo, quali la realizzazione di frutteti estensivi, il ripristino di zone abbandonate, l'impianto di alberature da frutto autoctone, la posa di siepi strutturanti, ecc.
8. Nel rispetto delle proprietà private, le ZPP sono considerate aree collettive di fruibilità pubblica, atte allo svago ed al

transito pedonale o ciclabile. Deve pertanto essere garantito il mantenimento degli accessi, dei punti di vista e delle aree di sosta e di svago.

9. La sorveglianza e la coordinazione degli interventi nelle zone di protezione del paesaggio ZPP spettano al Comune.

Art. 13 Beni culturali protetti

1. Sono considerati quali beni culturali protetti di interesse cantonale ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997:
- BCC 1 Chiesa dei SS. Matteo e Maurizio, mapp. no 343 (Cagiallo), coord. 719.063/102.802
 - BCC 2 Complesso del convento di Santa Maria Assunta (chiesa, convento, capellona, Via Crucis, sentiero, mapp. no 1200 (Sala), coord. 716.967/103.394
 - BCC 3 Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate con colonna cimiteriale all'esterno, mapp. no 197 (Sala), coord. 717.459/102.679
 - BCC 4 Affresco raffigurante la Madonna col Bambino nell'oratorio di Santa Liberata, mapp. no 408 (Sala), coord. 717.376/102.981
 - BCC 5 Portale con stemma dei Lepori e balconcino, mapp. no 144 (Sala), coord. 717.405/102.849
 - BCC 6 Affresco della Madonna in trono col Bambino e i Santi Rocco e Antonio Abate sulla facciata della casa, mapp. no 609, (Sala) coord. 717.611/103.235
 - BCC 7 Chiesa prepositurale di Santo Stefano, sagrato e sarcofago, mapp. no 60 (Tesserete), coord. 718.143/102.938
 - BCC 8 Torre di Redde, mapp. no 643 (Vaglio), coord. 717.827/101.215
 - BCC 9 Chiesa di S. Antonio da Padova, Giacomo e Filippo, sagrato e scalinata di accesso, mapp. no 265 (Vaglio), coord. 717.469/102.268 (in proposta)
 - BCC 10 Oratorio della Madonna di Casletto, mapp. no 481 (Vaglio), coord. 717.473/101.756
 - BCC 11 Casa Vegezzi già Meneghelli, mapp. no 373 (Cagiallo), coord. 719.020/102.665
 - BCC 12 Casa P.A.M., mapp. no 1861 (Sala), coord. 717.458/104.254.
2. Sono considerati quali beni culturali protetti di interesse locale quelli menzionati nell'elenco dell'allegato 2.
3. Per i seguenti beni culturali è istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della LBC:
- Chiesa dei Santi Matteo e Maurizio a Cagiallo
 - Complesso del convento di Santa Maria Assunta a Sala
 - Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate a Sala
 - Affresco della Madonna in trono col Bambino e i Santi Rocco e Antonio Abate sulla facciata della casa al mapp. 370 a Sala
 - Portale con stemma dei Lepori e balconcino, Sala, mapp. 141 (nuovo 139?)
 - Chiesa prepositurale di Santo Stefano a Tesserete
 - Torre di Redde a Vaglio
 - Chiesa parrocchiale di S. Antonio da Padova, Giacomo e Filippo a Vaglio
 - Oratorio di Santa Maria del Casletto a Vaglio
 - Casa Vegezzi a Cagiallo
 - Casa P.A.M. a Sala
4. Per i seguenti beni culturali locali è istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della LBC:
- Oratorio di Santa Liberata a Sala
 - Istituto don Orione a Lopagno
 - Istituto San Giuseppe e gli edifici ai mapp. 118, 271, 352, 1246, 1249 a Tesserete e mapp. 2 a Cagiallo.

Art. 14 Effetti della protezione

1. Il proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione regolare.
2. Entro il perimetro di rispetto cantonale non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione del bene. Ogni domanda di costruzione, notifica o modifica del terreno compresa nel perimetro di rispetto deve essere sottoposta per preavviso all'Ufficio dei beni culturali.
3. Per il resto sono applicabili i disposti della Legge sulla protezione dei beni culturali.

Art. 15 Contributo finanziario alla conservazione

1. Il Comune partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti d'interesse locale, in misura e modalità da stabilirsi previo esame del progetto d'intervento o quando i lavori non possono essere finanziati con altri mezzi.
2. Il Comune partecipa inoltre ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti d'interesse cantonale, salvo che non vi provvedano altri enti locali.
3. Si applicano per analogia gli artt. 9 ss. della Legge sulla protezione dei beni culturali.

Art. 16 Zone d'interesse archeologico (ZA)

1. Le zone d'interesse archeologico sono protette dalla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 34-39).
2. Le zone d'interesse archeologico sono quelle indicate nel Piano del paesaggio, denominate come:
ZA1 "Treggia" a Lopagno
ZA2 "Capriasca-Sala e Capriasca-Vaglio"
ZA3 "Torre di Redde" a Vaglio
ZA4 "Chiesa parrocchiale" a Tesserete
3. Nell'eventualità di una domanda di costruzione sui fondi inclusi nella zona d'interesse archeologico o di qualsiasi intervento di trasformazione delle costruzioni esistenti, i relativi moduli dovranno riportare l'indicazione "Zona d'interesse archeologico".
4. L'inizio dei lavori dovrà essere preliminarmente notificato per iscritto all'Ufficio cantonale dei beni culturali.

Art. 17 Zone esposte a pericoli naturali

1. Le zone esposte a pericoli naturali che seguono sono riportate nel Piano del paesaggio sulla scorta degli accertamenti effettuati dalle competenti autorità cantonali.
2. Zona esposta a pericolo di valanghe
 - I. Pericolo elevato
 - a) Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e riattamenti; con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere;
 - b) La manutenzione ordinaria è ammessa.
 - II. Pericolo medio
 - a) Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, come pure trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- non si verifica un aumento sostanziale del numero di persone esposte a pericolo e
- sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. rinforzo dei muri, del tetto e delle gronde, limitazione delle aperture sulle pareti più esposte, adeguata disposizione dei locali interni);

b) La manutenzione ordinaria è ammessa.

III. Pericolo basso

a) Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, come pure cambiamenti di destinazione e riattamenti possono essere autorizzati unicamente se sono adottati adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi a protezione delle parti esposte (es. porte, finestre);

b) La manutenzione ordinaria è ammessa.

IV. Costruzioni sensibili

a) Nelle zone esposte a pericolo elevato e medio sono vietate costruzioni sensibili;

b) Nelle zone esposte a pericolo basso, esse sono ammesse a condizione che siano adottati adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi.

V. Disposizioni comuni

Per le zone esposte a pericolo elevato, medio e basso, il Comune appronta un'organizzazione in caso d'allarme ed un piano di evacuazione.

3. Zona esposta a pericolo di alluvionamento (alluvionamento, flussi di detrito, erosione)

I. Pericolo elevato

a) Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e ampliamenti. Con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere simili;

b) Trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- l'intervento comporta una riduzione dei rischi, e
- nel caso di edifici abitabili, sono realizzate adeguate misure di protezione esterna (es. muri di deviazione, ecc.).

c) Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. rinforzo dei muri esterni, serramenti stagni, rialzamento o protezione di aperture e accessi); la manutenzione ordinaria è ammessa.

II. Pericolo medio

a) Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- sono realizzate adeguate opere di premunizione e, se del caso,
- sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio;

b) Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. La manutenzione ordinaria è ammessa.

III. Pericolo basso

a) Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione (in locali abitabili) possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. Nel caso di cambiamento di destinazione in locali non abitabili, l'adozione dei citati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata;

b) riattamento e la manutenzione ordinaria sono ammessi. In caso di riattamento sono consigliati accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.

IV. Pericolo residuo

L'adozione di adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.

V. Costruzioni sensibili

- a) Nelle zone esposte a pericolo elevato e medio sono vietate costruzioni sensibili;
- b) Nelle zone esposte a pericolo basso, esse sono ammesse a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio;
- c) Nelle zone esposte a pericolo residuo, le costruzioni sensibili sono ammesse, a condizione che:
 - non si attenda un evento estremo di intensità elevata, e
 - siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.

VI. Disposizioni comuni

Per le zone esposte a pericolo elevato, medio e basso, il Comune appronta un'organizzazione in caso d'allarme ed un piano di evacuazione.

4. Zona esposta a pericolo di movimenti di versante (processi di crollo, scivolamenti, fenomeni complessi)

I. Pericolo elevato

- a) Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e ampliamenti; con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere simili;
- b) Trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti di edifici esistenti possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:
 - l'intervento comporta una riduzione dei rischi,
 - sono realizzate adeguate opere di premunizione dell'edificio, atte a ridurre il pericolo ad un grado adeguato, e
 - sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. muri e solette rinforzati, limitazione delle aperture sulle pareti più esposte, adeguata disposizione dei locali interni, ecc.) in funzione dell'intensità dei fenomeni;
- c) La manutenzione ordinaria è ammessa.

II. Pericolo medio

- a) Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, come pure trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:
 - sono realizzate adeguate opere di premunizione dell'edificio e, se del caso,
 - sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio in funzione dell'intensità dei fenomeni;
- b) La manutenzione ordinaria è ammessa.

III. Pericolo basso e residuo

- a) Nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio;
- b) Il riattamento e la manutenzione ordinaria sono ammessi.

IV. Costruzioni sensibili

- a) Nelle zone esposte a pericolo elevato e residuo sono vietate costruzioni sensibili;
- b) Nelle zone esposte a pericolo medio, esse sono ammesse se sono realizzate adeguate opere di premunizione dell'edificio e, se del caso, se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio in funzione dell'intensità dei fenomeni;
- c) Nelle zone esposte a pericolo basso, tali costruzioni sono ammesse, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.

V. Disposizioni comuni

Per le zone esposte a pericolo elevato, medio e basso, il Comune appronta un'organizzazione in caso d'allarme ed un piano di evacuazione.

Art. 18 Compensorio di esercitazione militare

Nel PR è riportato a titolo informativo il perimetro della Piazza di tiro militare Monte Bar/Cavaldrossa/Gola di Lago, entro il quale sono applicabili le disposizioni derivanti dall'art. 133 della Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM).

Art. 19 Zona di protezione delle sorgenti

1. Nel piano del paesaggio sono rilevabili le zone di protezione (I, II e III) delle sorgenti e delle captazioni.
2. In tali zone sono applicabili gli specifici disposti legali cantonali e federali in materia.

Art. 20 Salvaguardia delle strade panoramiche

1. Sul piano sono segnalati i tratti stradali panoramici, lungo i quali va salvaguardata la vista verso valle.
2. Per i fondi situati a valle delle strade panoramiche la lunghezza delle costruzioni parallelamente alla strada è limitata al massimo a due terzi del lato della particella.
3. Nella parte libera, le opere di cinta non devono essere più alte di m 1.20 m dal piano della strada. Inoltre, entro un angolo di visuale di 10° gradi verso il basso, misurato a partire dal confine del fondo a un'altezza di m 1.20 sopra il campo viabile, sono escluse anche le costruzioni accessorie e i terrazzamenti del terreno.
4. Sono vietate le piantagioni che hanno effetto di schermo per la visuale.

Art. 21 Salvaguardia dei punti di vista

1. Sul piano sono segnalati i principali punti di vista con il rispettivo angolo d'influenza.
2. A valle dei punti di vista e all'interno del loro angolo di influenza le costruzioni non possono oltrepassare la quota corrispondente ad un'altezza di m 1.20 sopra il campo viabile.
3. Sono vietate le piantagioni che hanno effetto di schermo per la visuale.

Art. 22 Vincolo di non edificazione

1. Sul piano sono indicate le aree con vincolo di non edificazione, al fine di salvaguardare punti di vista particolarmente suggestivi su monumenti storici e su parti di nuclei, come pure per assicurare il mantenimento dello stato naturale del terreno o di giardini pregiati in alcuni settori all'interno della zona edificabile.
2. All'interno di queste aree non possono sorgere nuove costruzioni, né principali, né piccole costruzioni e accessorie; nemmeno possono essere invase da ampliamenti di edifici esistenti limitrofi.
3. La superficie delle aree soggette a vincolo di non edificazione può essere computata per il calcolo degli indici.
4. Dove non diversamente prescritto, la sistemazione del terreno deve essere eseguita modificando al minimo lo stato e l'andamento naturale. Per eventuali nuove piantagioni si dovrà ricorrere a specie naturali indigene, indicate nell'allegato 1.
5. Deroche ai vincoli del cpv. 4, relativi alla sistemazione esterna, possono essere concesse dal Municipio, previo esame da parte della Commissione consultiva.

Art. 23 Regolamentazione speciale della delimitazione verso l'area pubblica

1. Sul piano sono indicati i confini dei fondi lungo i quali vige la regolamentazione speciale della delimitazione verso l'area pubblica, al fine di salvaguardare e di promuovere opere di cinta di particolare pregio paesaggistico e urbanistico.
2. Lungo questi confini devono essere in linea di principio mantenuti i muretti di cinta e/o di sostegno esistenti; eventuali nuove cinte devono essere realizzate con gli stessi materiali e modalità costruttive.
3. Laddove la regolamentazione speciale della delimitazione verso l'area pubblica concerne opere di cinta connesse con ville e parchi d'inizio '900, questi manufatti vanno mantenuti ed eventuali interventi di modifica e adattamento vanno eseguiti nel rispetto delle caratteristiche delle cinte esistenti.
4. Deroghe ai vincoli dei cpv. i 2 e 3 possono essere concesse dal Municipio, previo esame da parte della Commissione consultiva.

Art. 24 Territorio senza destinazione specifica

1. Il territorio senza destinazione specifica comprende i terreni che non si prestano ad alcuna utilizzazione, segnatamente i terreni improduttivi e le acque, ed i terreni prevalentemente edificati che non possono essere assegnati ad alcuna altra zona
2. Questo territorio è soggetto alle disposizioni della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio per le costruzioni fuori zona edificabile.

CAPO II. PRESCRIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI**Art. 25 Piano delle zone**

Il piano delle zone definisce le zone edificabili, suddivise per destinazione d'uso, interventi edili ammessi e densità edificatorie.

Esso comprende le seguenti componenti:

- Zone dei nuclei vecchi - NV
- Zone di completamento dei nuclei - CNV
- Zona del nucleo a destinazione artigianale "Segheria" - NArS
- Zona residenziale molto estensiva - RME
- Zona residenziale estensiva - RE
- Zona residenziale estensiva con prescrizioni speciali - REs
- Zona residenziale estensiva soggetta a piano di quartiere - RE-PQ
- Zona residenziale semi-estensiva - RSE
- Zona residenziale media - RM
- Zona residenziale media con prescrizioni speciali - RMs
- Zona residenziale intensiva RI
- Zona residenziale intensiva con prescrizioni speciali RIs
- Zona residenziale intensiva soggetta a piano di quartiere - RI-PQ
- Zona mista artigianale-commerciale e residenziale - ArCR
- Zona artigianale - Ar
- Zona edificabile d'interesse comunale soggetta a piano di quartiere - ZEIC-PQ
- Zona artigianale d'interesse comunale soggetta a piano di quartiere - ZArIC-PQ
- Zona di posteggio privata - PPriv
- Zona a destinazione vincolata dell'Eremo di Santa Croce - DVE

- Zone soggette a piano regolatore particolareggiato

Art. 26 Zone dei nuclei vecchi - NV

1. Le zone dei nuclei vecchi NV comprendono i diversi agglomerati tradizionali ancora abitati in permanenza, in particolare:
 - NV1 Tesserete
 - NV2 Vaglio
 - NV3 Campestro
 - NV4 Almatro
 - NV5 Bivio di Campestro
 - NV6 Cagiallo
 - NV7 Lopagno
 - NV8 Sarone
 - NV9 Bettagno
 - NV10 Cà del Bosco
 - NV11 Precamorina
 - NV12 Oggio
 - NV13 Miera
 - NV14 Treggia
 - NV15 Somazzo
 - NV16 Pezzolo
 - NV17 Lelgio
 - NV18 Odogno
2. Queste zone sono destinate all'abitazione, ad attività amministrative e a piccole attività commerciali e artigianali non moleste.
3. Sono ammessi i seguenti tipi di interventi:
 - a) nel nucleo di Tesserete (NV1)
 - riattamenti e trasformazioni degli edifici esistenti;
 - ampliamenti, sopraelevazioni e ricostruzioni di edifici esistenti, non altrimenti vincolati;
 - nuove costruzioni, quali completamenti del tessuto edificato esistente limitatamente agli spazi liberi all'interno del nucleo e nelle fasce perimetrali, non altrimenti vincolati;
 - vanno rispettati gli allineamenti lungo le strade e i vicoli, in particolare lungo Via Canonica.
 - b) nei nuclei di Vaglio (NV2), Campestro, (NV3), Almatro (NV4), Bivio di Campestro (NV5), Cagiallo (NV6) e Lopagno (NV7)
 - riattamenti e trasformazioni degli edifici esistenti;
 - ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni di edifici esistenti, non altrimenti vincolati e nuove costruzioni;
 - in ogni caso gli ampliamenti e le aggiunte devono essere limitati ad un completamento armonico degli edifici e dei gruppi di edifici esistenti; non devono occludere facciate principali, occupare spazi di relazione, quali accessi e corti e non devono alterare il rapporto tra gli edifici esistenti e i loro orti e giardini.
 - c) nei nuclei di Sarone (NV8), Bettagno (NV9), Cà del Bosco (NV10), Precamorina (NV11), Oggio (NV12), Miera (NV13), Treggia (NV14), Somazzo (NV15), Pezzolo (NV16), Lelgio (NV17) e Odogno (NV18)
 - riattamenti e trasformazioni degli edifici esistenti;
 - riordini volumetrici di edifici compositi, sviluppatasi per successive aggiunte disorganiche e di scarso pregio;
 - una possibilità di ampliamento può essere concessa unicamente per quei casi in cui il rispetto e l'osservanza della tipologia dell'edificio ne rende manifestamente impossibile la trasformazione.

Oltre ai tipi di interventi descritti ai paragrafi a), b) e c) è pure ammessa la costruzione di piccoli fabbricati quali depositi di legna o altro, sia in aggiunta a quelli esistenti, sia come costruzioni indipendenti, a condizione di un adeguato inserimento nell'ambito dell'edificazione esistente.
4. In tutti i nuclei è ammessa la demolizione senza ricostruzione, limitatamente ad edifici secondari e edifici principali di scarso pregio e non idonei ad essere trasformati, come pure ad aggiunte posticce, se ciò permette un miglioramento

qualitativo del tessuto urbanistico del nucleo e delle condizioni spaziali degli altri edifici.

Edifici posteriori al 1945, oppure edifici manifestamente pericolanti, non trasformabili e privi di valori architettonici e artistici particolari, possono essere demoliti e sostituiti.

5. Tutti gli interventi devono riferirsi alla tipologia dell'architettura tradizionale locale, in particolare per quanto riguarda la volumetria, la forma e la disposizione delle aperture, l'allineamento delle facciate e delle gronde. Si richiama inoltre la norma generale relativa all'inserimento nel paesaggio e nel contesto edificato.

Per la valutazione dell'idoneità degli interventi previsti nei nuclei si farà riferimento all'Atlante dell'edilizia rurale in Ticino, Luganese, edito dallo Stato del Cantone Ticino nel 2000 e il volume Alta Capriasca, dimore – insediamenti – paesaggi, edito da Fachhochschule beider Basel, Abteilung Architektur, Muttenz nel 2005, la cui consultazione gratuita è possibile presso gli sportelli del Comune.

6. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni edificatorie:

- a) Distanze da rispettare per nuove costruzioni e ampliamenti:

- distanza da un confine privato: a confine se non vi sono aperture oppure ad almeno m 1.50
- distanza verso un edificio: in contiguità o almeno a m 3.00 verso un edificio senza aperture, altrimenti almeno a m 4.00 verso un edificio con aperture.

Nel caso di edifici separati da vicoli o da altri spazi pubblici, tali distanze non si applicano; in questi casi prevalgono le disposizioni relative all'allineamento lungo gli spazi pubblici.

Distanze inferiori possono venire concesse dal Municipio con l'accordo dei confinanti, anche senza che vi sia l'accettazione della maggior distanza da parte di uno dei confinanti. Per le modalità procedurali fanno stato le disposizioni generali concernenti gli accordi fra privati per la riduzione delle distanze.

- b) Verso strade, vicoli e piazze pubbliche, di regola le costruzioni devono sorgere a confine, oppure devono essere rispettati gli allineamenti esistenti; piccole differenze sono ammesse se ciò permette una migliore integrazione della nuova costruzione nel paesaggio e nel contesto edificato esistente.

- c) Laddove ammesse le sopraelevazioni, l'altezza delle costruzioni deve riferirsi a quella degli edifici circostanti in modo da integrarsi correttamente nell'edificazione esistente; il Municipio ha la facoltà di imporre una determinata altezza onde salvaguardare l'immagine dei nuclei, per assicurare l'inserimento nel contesto e per rispettare un corretto rapporto tra altezza alla gronda e distribuzione dei piani.

- d) Il tetto deve essere a falde, con copertura in coppi o tegole rosse, con pendenze conformi a quelle caratteristiche della zona. Nuovi tetti dovranno avere una pendenza minima del 35% e massima del 50%, ritenuto che la differenza tra la quota del filo superiore del colmo e la quota del filo superiore del cornicione di gronda non superi m 2.50.

- e) Sul tetto può essere ammessa solo eccezionalmente, con il parere favorevole della Commissione consultiva, la formazione di abbaini, mentre non è ammessa la formazione di terrazze e altri tipi di squarci.

E' ammessa la posa di lucernari; il Municipio, sentita la Commissione consultiva, può imporre limitazioni nel caso in cui sia prevista la posa di lucernari con superficie maggiore di mq 0.50 ed in numero superiore a uno per falda.

7. Devono inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni a carattere estetico-architettonico:

- a) Le aperture devono presentare le caratteristiche dominanti (dimensione e disposizione) degli edifici tradizionali; per le chiusure sono ammesse solo le gelosie (esclusi avvolgibili o simili).

- b) Gelosie, serramenti e portoni devono essere realizzati in legno o metallo; i colori devono riferirsi a quelli tradizionali del nucleo; prima della posa devono essere presentati dei campioni al Municipio.

- c) Balconi e loggiati originali devono essere salvaguardati e ripristinati. I loggiati possono essere chiusi con serramenti arretrati dal filo esterno della facciata, in modo da conservare l'effetto di profondità; i parapetti possono essere costruiti solo in muratura intonacata o con ringhiere o balaustre che rispettino le caratteristiche tradizionali e originali del nucleo.

- d) Per il rivestimento delle facciate intonacate sono ammessi solo intonaci minerali, rustici o tinteggiati a componenti minerali; prima dell'esecuzione deve essere presentato un campione al Municipio.

- e) Le murature a faccia-vista devono essere in pietra naturale.

- f) Gli elementi decorativi o costruttivi di particolare interesse, quali decorazioni murarie, stucchi, davanzali e cornici di pietra, portoni in legno, colonne, archi, volte, cornici marcapiano e altri elementi che determinano il valore storico degli edifici dovranno essere conservati con adeguate misure di mantenimento, indipendentemente dal tipo di intervento previsto per l'edificio.

- g) Antenne paraboliche sono ammesse solo sui tetti, in posizione non visibile da luoghi pubblici nelle vicinanze, una per edificio, con diametro massimo di 90 cm, con colore o materiale che si mimetizza con il materiale di copertura del tetto.

- h) Elementi tecnici o funzionali in facciata, come per esempio armadietti di comando, cassette delle lettere, citofoni, ecc devono essere disposti in modo discreto, non devono sporgere dal filo della facciata e devono essere realizzati

con materiali e colori che si armonizzano con il rivestimento di facciata.

8. Per la sistemazione degli spazi liberi valgono le seguenti disposizioni.
- a) Gli spazi non edificati devono essere mantenuti e, se del caso, ripristinati con le loro caratteristiche originarie tradizionali (giardini, orti, piccoli campi, corti, ecc)
 - b) Nelle aree prative o a fondo naturale sono ammesse piccole superfici pavimentate con acciottolato, dadi o beole, ricorrendo a pietre indigene.
 - c) Le opere di cinta e di sostegno che appartengono al tessuto urbanistico del nucleo vanno mantenuti o ripristinati con tecniche costruttive tradizionali; nuove opere di cinta e di sostegno devono essere eseguite riferendosi a quelle tradizionali, sia per quanto riguarda la fattura che per le dimensioni, anche in deroga alle disposizioni generali relative alle opere esterne.
9. Il Municipio può concedere deroghe alle disposizioni precedenti in presenza di progetti particolarmente qualificati per il loro contenuto estetico-architettonico, e sulla scorta di un preavviso positivo formulato dalla Commissione consultiva e fatto salvo il principio della parità di trattamento.
- Laddove si renda opportuna la conservazione dell'omogeneità dei caratteri morfologici ed urbanistici, il Municipio può imporre la contiguità e l'edificazione a confine. La contiguità preesistente deve in ogni caso essere salvaguardata.
10. In linea di principio è vietata la formazione di posteggi e la realizzazione di autorimesse. Il Municipio può concedere deroghe a tale disposizione, unicamente per posteggi a servizio di residenze primarie, nel caso in cui un fondo sia direttamente accessibile da una strada destinata alla circolazione veicolare e a condizione che nei relativi spazi liberi rimanenti sia garantita una preponderante presenza di superfici prative, di orti e di pavimentazioni tradizionali e/o naturali e che siano sostanzialmente conservate le opere di cinta tradizionali.
- Nel caso di costruzioni o trasformazioni sostanziali il Municipio può imporre ai proprietari il versamento di un contributo per la formazione degli equivalenti posteggi pubblici pari al 25% del costo di costruzione degli stessi, compreso il costo del terreno (per il numero di posteggi v. le disposizioni generali in merito al calcolo del fabbisogno).
11. Tutte le domande di costruzione devono essere accompagnate da una documentazione fotografica comprendente anche gli edifici adiacenti.
12. Grado di sensibilità al rumore (GS): II

Art. 27 Zone di completamento dei nuclei vecchi – CNV

1. Le zone di completamento dei nuclei vecchi comprendono dei comparti in prossimità di nuclei, nei quali l'edificazione è permessa a condizione di un inserimento particolarmente rispettoso del contesto edificato limitrofo. Si tratta dei seguenti comparti:
- CNV1 mapp. no. 272 Vaglio
 CNV2 mapp. no 761 Somazzo
 CNV3 mapp. no 735 Somazzo
2. Queste zone sono destinate all'abitazione, ad attività amministrative e a piccole attività commerciali e artigianali non moleste.
3. Per la zona CNV 1 valgono le disposizioni seguenti:
- a) L'edificazione deve essere allineata con il confine della strada cantonale (allineamento obbligatorio) e deve rispettare il vincolo di non edificazione verso la chiesa parrocchiale.
 - b) Profondità massima dell'edificazione dal confine della strada cantonale: m 7.00, ritenuto che verso il mapp. no 271 non vi sono distanze minime da rispettare.
 - c) Altezza massima misurata dalla quota del marciapiede m 9.00 alla gronda
 m 11.00 al colmo
4. Per la zona CNV 2 valgono le disposizioni seguenti:
- a) È ammesso un solo edificio di volumetria semplice, inserito parallelamente alle curve di livello.
 - b) Indice di sfruttamento massimo: 0.5
 - d) Non è da rispettare una distanza minima dalla strada di servizio veicolare a monte.
 - c) Quota massima della copertura: non oltre la quota massima del confine con la strada di servizio veicolare a monte;

oltre questa quota sono ammessi la formazione di un parapetto con un'altezza massima di m 1.00 e i corpi tecnici ai sensi dell'art. 19 NAPR generali.

- d) Area verde minima: 50%
- e) La sistemazione del terreno deve essere eseguita modificando al minimo lo stato e l'andamento naturale. Per eventuali nuove piantagioni si dovrà ricorrere a specie naturali indigene, indicate nell'allegato 1; i muri di contenimento a lato della strada e per i posteggi previsti, dovranno essere realizzati, o rivestiti, in pietra naturale.
5. Per la zona CNV 3 valgono le disposizioni seguenti:
- a) È ammesso un solo edificio di volumetria semplice, inserito parallelamente alle curve di livello.
- b) Indice di sfruttamento massimo: 0.5
- c) Distanza minima da confine: m 3.00
- d) Non è da rispettare una distanze minima dal posteggio comunale a valle.
- e) Altezza massima m 9.00 alla gronda
m 11.00 al colmo.
- f) Area verde minima: 50%
- g) La sistemazione del terreno deve essere eseguita modificando al minimo lo stato e l'andamento naturale. Per eventuali nuove piantagioni si dovrà ricorrere a specie naturali indigene, indicate nell'allegato 1; i muri di contenimento a lato della strada e per i posteggi previsti, dovranno essere realizzati, o rivestiti, in pietra naturale.
- h) Eventuali posteggi dovranno essere coperti o interrati, con accesso dalla strada
6. Nelle zone CNV ogni domanda di costruzione deve essere obbligatoriamente preceduta dalla presentazione, in forma semplice, di una domanda di costruzione preliminare informativa per un esame preventivo da parte della Commissione consultiva.
7. Il Municipio, in casi specifici e su preavviso della Commissione consultiva, può imporre ulteriori misure particolari di carattere volumetrico ed estetico, al fine di garantire:
- Per la zona CNV 1: un corretto inserimento in prossimità del nucleo e della chiesa parrocchiale.
 - Per la zona CNV 2: la salvaguardia della vista panoramica dalla strada sul Golfo di Lugano.
 - Per la zona CNV 3: una corretta relazione degli edifici e del terreno con la strada di accesso al nucleo.
8. Grado di sensibilità al rumore (GS): II.

Art. 28 Zona del nucleo a destinazione artigianale "Segheria" - NArS

1. La zona del nucleo a destinazione artigianale comprende i fabbricati antichi e più recenti del complesso della "Segheria" di Tesserete.
2. Sono ammesse attività artigianali e commerciali non moleste e poco moleste.
3. In questa zona sono ammessi il recupero e la valorizzazione dei vecchi edifici industriali e la sostituzione degli edifici più recenti con costruzioni ben relazionate nella forma e nell'aspetto con gli edifici storici.
4. In linea di principio devono essere mantenute le volumetrie degli edifici esistenti; modifiche della configurazione volumetrica e lievi ampliamenti sono ammessi nell'ambito di un valido progetto di riordino edilizio e di riqualifica architettonica.
5. Ogni domanda di costruzione deve essere obbligatoriamente preceduta dalla presentazione, in forma semplice, di una domanda di costruzione preliminare informativa per un esame preventivo da parte della Commissione consultiva.
6. Grado di sensibilità al rumore (GS): II

Art. 29 Zona residenziale molto estensiva – RME

1. La zona residenziale molto estensiva è destinata all'abitazione e a piccole attività amministrative e commerciali non moleste, che non generino un traffico superiore a quello di una normale abitazione.

2. Valgono le seguenti norme edificatorie particolari:
 - a) Indice di sfruttamento massimo: 0.2
 - b) Indice di occupazione massimo: 20%
 - c) lunghezza massima delle facciate (inclusi i corpi arretrati): m 20.00.
 - d) Altezza massima
m 7.50 alla gronda
m 9.50 al colmo
restano riservati i supplementi previsti dall'art. 18 NAPR generali per terreni in forte pendenza
 - e) Distanza minima da confine: m 5.00
 - f) Area verde minima: 50%
3. La sistemazione del terreno deve, di regola, rispettare lo stato naturale e tradizionale (orti, vigneti, muri di cinta e di sostegno in pietra naturale). Per eventuali nuove piantagioni si dovrà ricorrere a specie naturali indigene, indicate nell'allegato 1.
4. Ogni domanda di costruzione deve essere obbligatoriamente preceduta dalla presentazione, in forma semplice, di una domanda di costruzione preliminare informativa per un esame preventivo da parte della Commissione consultiva.
5. Grado di sensibilità al rumore (GS): II.

Art. 30 Zona residenziale estensiva – RE

1. La zona residenziale estensiva è destinata all'abitazione, ad attività amministrative e a piccole attività commerciali e artigianali non moleste.
2. Valgono le seguenti norme edificatorie particolari:
 - a) Indice di sfruttamento massimo: 0.5
 - b) Indice di occupazione massimo: 30% per edifici principali
+5% per piccole costruzioni
 - c) Altezza massima
m 7.50 alla gronda
m 9.50 al colmo
restano riservati i supplementi previsti dall'art. 18 NAPR generali per terreni in forte pendenza
 - d) Distanza minima da confine: m 3.00
 - e) Area verde minima: 30%
3. Grado di sensibilità al rumore (GS): II

Art. 31 Zona residenziale estensiva con prescrizioni speciali – REs

1. Nel comparto ad est del nucleo di Bigorio, oltre alle prescrizioni edificatorie e ai GdS della zona RE, valgono le seguenti prescrizioni speciali:
 - a) l'edificazione deve seguire il parallelismo delle curve di livello;
 - b) lunghezza massima delle facciate (inclusi i corpi arretrati): m 20.00.
 - c) tetti a falda (almeno due), di cui: pendenza min. 35% mass. 50% differenza di quota tra la gronda e il colmo: al massimo m 2.50; copertura con tegole, di colore rosso.
 - d) Lungo il percorso del "Sentiero dei Morti" le cinte possono essere realizzate unicamente in pietra naturale.
 - e) La sistemazione del terreno deve essere eseguita modificando al minimo lo stato e l'andamento naturale. Per eventuali nuove piantagioni si dovrà ricorrere a specie naturali indigene, indicate nell'allegato 2.
2. Il Municipio ha la facoltà di imporre nell'interesse generale gli allineamenti degli edifici, la loro altezza e le loro modalità volumetrico-architettoniche tali da garantire alle nuove costruzioni, un equilibrato inserimento generale nell'interno comparto, salvaguardando così i punti di vista qualitativi.

3. Ogni domanda di costruzione deve essere obbligatoriamente preceduta dalla presentazione, in forma semplice, di una domanda di costruzione preliminare informativa per un esame preventivo da parte della Commissione consultiva.

Art. 32 *Stralciato con Ris. CdS no 4778 del 10.11.2015*

Art. 33 Zona residenziale semi-estensiva – RSE

1. La zona residenziale semi-estensiva è destinata all'abitazione, ad attività amministrative e a piccole attività commerciali e artigianali non moleste.
2. Valgono le seguenti norme edificatorie particolari:
 - a) Indice di sfruttamento massimo: 0.6
 - b) Indice di occupazione massimo: 30% per edifici principali
+5% per piccole costruzioni
 - c) Altezza massima m 9.00 alla gronda
m 11.00 al colmo

restano riservati i supplementi previsti dall'art. 18 NAPR generali per terreni in forte pendenza
 - d) Distanza minima da confine: m 3.00
 - e) Area verde minima: 30%
3. Grado di sensibilità al rumore (GS): II

Art. 34 Zona residenziale media – RM

1. La zona residenziale media è destinata all'abitazione, ad attività amministrative e a piccole attività commerciali e artigianali non moleste.
2. Valgono le seguenti norme edificatorie particolari:
 - a) Indice di sfruttamento massimo: 0.7
 - b) Indice di occupazione massimo: 30% per edifici principali
+5% per piccole costruzioni
 - c) Altezza massima m 10.50 alla gronda
m 12.50 al colmo

restano riservati i supplementi previsti dall'art. 18 NAPR generali per terreni in forte pendenza
 - d) Distanza minima da confine: m 4.00
 - e) Area verde minima: 20%
3. Grado di sensibilità al rumore (GS): II

Art. 35 Zona residenziale media con prescrizioni speciali – RMs

1. Nella fascia di terreni sul lato est di Via Pugnetti e sul lato nord di Via Fraschina a Tesserete, oltre alle prescrizioni edificatorie e ai GdS della zona RM e in deroga alle stesse, valgono le seguenti prescrizioni speciali:
 - a) Gli edifici devono essere allineati lungo la linea di costruzione (allineamento obbligatorio).
 - b) È ammessa l'edificazione in contiguità, anche senza il consenso del vicino; aperture nelle facciate a confine possono essere realizzate solo con il consenso del vicino.
 - c) Altezza minima degli edifici: m 9.00
 - d) Nel caso in cui le ridotte dimensioni del terreno non permettessero un adeguato inserimento dell'edificio nel contesto edificato, il Municipio può concedere delle deroghe all'indice di sfruttamento, all'indice di occupazione e all'area verde minima.
2. Ogni domanda di costruzione deve essere obbligatoriamente preceduta dalla presentazione, in forma semplice, di una domanda di costruzione preliminare informativa per un esame preventivo da parte della Commissione consultiva.

Art. 36 Zona residenziale intensiva – RI

1. La zona residenziale intensiva è destinata all'abitazione, ad attività amministrative e a piccole attività commerciali e artigianali non e poco moleste.
2. Valgono le seguenti norme edificatorie particolari:
 - a) Indice di sfruttamento massimo: 0.9
 - b) Indice di occupazione massimo: 30% per edifici principali
+5% per piccole costruzioni
 - c) Altezza massima m 13.00 alla gronda
m 15.00 al colmo
restano riservati i supplementi previsti dall'art. 18 NAPR generali per terreni in forte pendenza
 - d) Distanza minima da confine: m 5.00
 - e) Area verde minima: 20%
3. Grado di sensibilità al rumore (GS): II

Art. 37 Zona residenziale intensiva con prescrizioni speciali – RIs

1. I comparti nei quali, oltre alle prescrizioni edificatorie e ai GdS della zona RI e in deroga alle stesse, valgono prescrizioni speciali sono:
 - RIs 1 tra Via alla Chiesa/Via Fontana e il Piazzale ex-Stazione a Tesserete
 - RIs 2 Via Canonica/Via Fontana/Piazza Motta a Tesserete
2. Per la zona RIs 1 valgono le seguenti disposizioni particolari:
 - a) Gli edifici devono essere allineati lungo la linea di costruzione (allineamento obbligatorio).
 - b) È ammessa l'edificazione in contiguità, anche senza il consenso del vicino; nel caso di aperture esistenti, va osservata una distanza minima di m 4.00 dalla relativa facciata.
 - c) Altezza minima degli edifici: m 9.00
 - d) Nel caso in cui le ridotte dimensioni del terreno non permettessero un adeguato inserimento dell'edificio nel contesto edificato, come pure nel caso di trasformazioni all'interno di volumi edificati esistenti, il Municipio può concedere una deroga all'indice di sfruttamento, all'indice di occupazione e all'area verde minima.
3. Per la zona RIs 2, oltre alle disposizioni particolari della zona RIs 1, vanno rispettati i seguenti vincoli:
 - mantenimento del muro di cinta indicato nel piano
 - mantenimento e, nel limite del possibile, ripristino dei parchi nelle superfici non edificate, soggette a vincolo di non edificazione

- eventuali posteggi sotterranei devono essere realizzati compatibilmente con il mantenimento e il parziale ripristino del parco in superficie.
4. Ogni domanda di costruzione deve essere obbligatoriamente preceduta dalla presentazione, in forma semplice, di una domanda di costruzione preliminare informativa per un esame preventivo da parte della Commissione consultiva.

Art. 38 Zona residenziale intensiva soggetta a piano di quartiere – RI-PQ

1. La zona residenziale intensiva soggetta a piano di quartiere (comparto "Palazzoni") è destinata all'abitazione, ad attività amministrative e a piccole attività commerciali e artigianali non e poco moleste.
2. Eventuali interventi edilizi strutturali importanti e la sostituzione dei caseggiati esistenti è vincolata ad un piano di quartiere ai sensi dell'art. 56 LALPT, che deve indicare, mediante rappresentazioni grafiche planimetriche e in sezione, i seguenti elementi:
 - a) l'ingombro in pianta e in sezione delle costruzioni
 - b) le quote precise alla base, alla gronda e ev. al colmo delle costruzioni;
 - c) le aree verdi e/o di svago comunitarie e individuali;
 - d) le aree e le strutture di servizio tecnico comune;
 - e) la conformazione degli accessi veicolari e pedonali e i posteggi coperti e all'aperto;
 - f) la sistemazione esterna.
3. Per il resto valgono i parametri edificatori e i GdS della zona residenziale estensiva RI.
4. Nella fase transitoria e fino all'approvazione del piano di quartiere sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria degli edifici esistenti e della sistemazione esterna.

Art. 39 Zona mista artigianale-commerciale e residenziale - ArCR

1. La zona mista residenziale-commerciale è destinata principalmente alle attività artigianali e commerciali non moleste e poco moleste. Sono pure ammesse costruzioni residenziali.
2. Valgono le seguenti norme edificatorie particolari:
 - a) indice di edificabilità massimo: $4 \text{ m}^3/\text{m}^2$
 - b) Indice di occupazione massimo: 35%
 - c) Altezza massima egli edifici m 10.50
l'altezza massima non dovrà in ogni caso superare la quota di m.s.m 534.00 nel comparto tra il Centro Sportivo e la strada cantonale tra Sala e Tesserete
 - d) Distanza minima da confine: m 4.00
3. Grado di sensibilità al rumore (GS): II

Art. 40 Zona artigianale – Ar

1. La zona artigianale è destinata alle attività artigianali poco moleste, come pure alle attività commerciali non compatibili con le zone di nucleo e residenziali, comunque poco moleste.
2. La realizzazione di appartamenti di abitazioni è permessa solo in funzione delle attività aziendali.
3. Devono essere rispettate le seguenti norme edificatorie particolari:
 - a) indice di edificabilità massimo: $5 \text{ m}^3/\text{m}^2$
 - b) Indice di occupazione massimo: 50%
 - c) Altezza massima egli edifici m 12.50
 - d) Distanza minima da confine m 4.00

- e) Area verde minima: 15%
4. Grado di sensibilità al rumore (GS): II

Art. 40bis Zona artigianale – Ar (Molino di Sala)

In questa zona valgono i parametri edificatori della zona artigianale Ar ad eccezione del GdS, che III. Sono tollerate le attività moleste.

Art. 41 *Stralciato con Ris. CdS no 4778 del 10.11.2015*

Art. 42 *Stralciato con Ris. CdS no 4778 del 10.11.2015*

Art. 43 Zona di posteggio privata – PPriv

1. La zona di posteggio privata è destinata unicamente alla realizzazione di posteggi privati.
2. È ammessa la copertura di posti-auto a condizione che i manufatti abbiano un aspetto unitario su ognuno dei singoli comparti.
3. Grado di sensibilità al rumore (GS): III

Art. 44 Zona a destinazione vincolata dell'Eremo di Santa Croce – DVE

1. La zona a destinazione vincolata dell'Eremo di Santa Croce è destinata a luogo di abitazione e di ritiro spirituale per eremiti.
2. Sentito il preavviso dei servizi cantonali competenti, il Municipio può ammettere interventi di ristrutturazione ed eventuali contenuti ampliamenti delle costruzioni esistenti.
3. Sono applicabili le prescrizioni edificatorie vigenti per gli edifici situati fuori dalle zone edificabili.
4. Grado di sensibilità al rumore (GS): II

Art. 45 Zone soggette a piano regolatore particolareggiato

1. Le zone soggette a piano regolatore particolareggiato (PRP) sono indicate nel PR generale.
2. L'edificazione nel limite previsto dal piano PRP è subordinata all'approvazione dello stesso da parte dell'Autorità cantonale.
3. Il PR prevede le seguenti zone soggette a piano particolareggiato:
 - Nucleo di Sala (PRP-NVS)
 - Nucleo di Bigorio (PRP-NVB)
 - Nucleo di Roveredo (PRP-NVR)
 - Comparto Stazione di Tesserete (PRP-ST)
 - Comparto Santo Stefano (PRP-SS)
4. Gli obiettivi, gli indirizzi e le disposizioni transitorie per le zone soggette a piano particolareggiato, la cui pianificazione non è ancora entrata in vigore, sono stabiliti nell'allegato 3.

Art. 46 Disciplina delle residenze secondarie

Al fine di garantire un'adeguata offerta di residenze primarie, il numero massimo complessivo delle abitazioni destinate alla residenza secondaria rispetto al totale di tutte le abitazioni nelle zone edificabili a destinazione residenziale è stabilito da regolamento specifico.

Art. 47 Zone esposte al rumore

1. In base all'Ordinanza federale contro le immissioni foniche ad ogni zona di utilizzazione viene assegnato un grado di sensibilità al rumore.
2. Autorizzazione di costruire nelle zone esposte ai rumori.
Quando i valori limite d'immissione sono superati, la costruzione o la modificazione sostanziale di un edificio con locali sensibili al rumore può essere autorizzata soltanto se detti valori possono essere rispettati:
 - a. grazie alla disposizione dei locali sensibili al rumore sul lato opposto dell'edificio rispetto al rumore stesso; oppure
 - b. grazie a misure di costruzione o di sistemazione che proteggano l'edificio dai rumori.
3. Il Piano delle zone riporta il limite sino a dove le zone edificabili sono esposte a immissioni foniche eccessive provenienti dalle strade limitrofe.
Le costruzioni all'interno del citato limite devono adottare le necessarie misure di protezione dal rumore al fine di rispettare i valori di immissione definiti dal corrispondente grado di sensibilità. La domanda di costruzione deve essere completata dalla perizia fonica e dalle misure costruttive necessarie alla protezione.
4. In particolare, per nuove costruzioni, modifiche o ampliamenti sostanziali di costruzioni esistenti nelle zone esposte al rumore, dovranno essere presi in considerazione, di regola, i seguenti possibili interventi di protezione, sino a garantire il rispetto dei valori limite di immissione stabiliti dall'OIF:
 - disposizione dei locali abitativi e sensibili ai rumori sul lato opposto dell'edificio, rispetto alla fonte di rumore
 - arretramento degli edifici dalle fonti di rumore
 - sistemazione del terreno con formazione di ripari fonoassorbenti
 - utilizzazione di materiali fonoisolanti (facciate, finestre, ecc.)

CAPO III. PRESCRIZIONI PER ATTREZZATURE E EDIFICI D'INTERESSE PUBBLICO**Art. 48 Piano degli edifici e delle attrezzature d'Interesse pubblico**

1. Il piano degli edifici e attrezzature di interesse pubblico localizza le superfici che sono destinate a scopi di interesse pubblico al fine di garantire uno sviluppo organico dell'insediamento urbano.
2. Le zone di interesse pubblico si suddividono, secondo le loro condizioni di edificazione e di proprietà, in:
 - edifici di interesse pubblico
 - attrezzature di interesse pubblico
 - edifici privati di interesse pubblico
 - attrezzature private di interesse pubblico.

Art. 49 Zona per edifici di interesse pubblico - EP

1. Nella zona EP (zona per edifici di interesse pubblico), è ammessa la costruzione di edifici necessari ad assicurare le attività e i servizi degli enti pubblici (Confederazione, Cantone, Comuni, Consorzi, Patriziato, Parrocchia, aziende municipalizzate, aziende concessionarie); le particolari attività ammesse sono quelle specificate per ogni singolo comparto.

2. L'edificazione e la sistemazione dei singoli comparti EP devono avvenire sulla base di un progetto architettonico unitario, realizzabile anche a tappe, così da ottenere un complesso urbanisticamente valido, armonizzato con il contesto circostante.
3. Il fabbisogno di posteggi deve essere determinato caso per caso, tenendo in considerazione le caratteristiche particolari delle attività, la distribuzione nel tempo delle attività, la provenienza degli utenti e la disponibilità di posteggi pubblici nei dintorni.
4. Per i singoli comparti EP valgono le seguenti prescrizioni di zona.
 - a) AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Edifici destinati alle funzioni degli organi del Comune e ai servizi amministrativi comunali.
EP 1.1 Palazzo comunale, Tesserete
Mantenimento e ristrutturazione edificio esistente (bene culturale d'interesse locale), nuova sistemazione del giardino, con autorimessa sotterranea
 - b) EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Edifici destinati ad attività scolastiche di ogni ordine di scuola.
EP 2.1 Centro scolastico comunale ex-Caserma
Parametri edificatori:

indice di occupazione massimo	30%
altezza massima degli edifici	m 12.50
distanza minima da confine	m 5.00

EP 2.2 Scuola sotto la Chiesa, Tesserete
Ubicazione e dimensionamento precisi da definire nell'ambito del PRP-CSS
EP 2.3 Scuola dell'infanzia, Cagiallo
Parametri edificatori come zona RE
EP 2.4 Scuola dell'infanzia, Vaglio
Parametri edificatori come zona RE
EP 2.5 Scuola Media, Tesserete
Parametri edificatori come zona RM
 - c) CULTURA E TEMPO LIBERO
Edifici destinati ad attività culturali, espositive, socio-culturali e d'incontro.
EP 3.1 Casa Pasquali-Battaglini, Cagiallo
Restauro conservativo dell'edificio esistente
EP 3.2 Centro socio-culturale parrocchiale (Oratorio S. Stefano), Tesserete
Ubicazione e dimensionamento precisi da definire nell'ambito del PRP-CSS
EP 3.3 Alloggi di supporto alle attività sportive, Tesserete
Ubicazione e dimensionamento precisi da definire nell'ambito del PRP-CSS
EP 3.4 Centro sociale, Odogno
Mantenimento dell'edificio esistente
 - d) SOCIALITÀ E SANITÀ
Edifici a destinazione socio-sanitaria.
EP 4.1 Casa per Anziani (Casa Capriasca), Tesserete
Parametri edificatori come zona RM
EP 4.2 Centro diurno, Tesserete
Parametri edificatori come zona RM

e) CULTO

Edifici destinati al culto e ai relativi spazi di supporto, come pure alla valorizzazione degli aspetti culturali ad essi legati.

- EP 5.1 Chiesa plebana di Santo Stefano con Casa Parrocchiale, Tesserete
Restauro conservativo degli edifici esistenti (bene culturale protetto d'interesse cantonale); per la casa parrocchiale ammessi adattamenti volumetrici e interni atti a soddisfare nuove esigenze funzionali; maggiori specificazioni nell'ambito del PRP-CSS
- EP 5.2 Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, Sala
Restauro conservativo dell'edificio esistente (bene culturale protetto d'interesse cantonale)
- EP 5.3 Chiesa dei SS. Matteo e Maurizio, Cagiallo
Restauro conservativo dell'edificio esistente (bene culturale protetto d'interesse cantonale)
- EP 5.4 Chiesa di S. Antonio da Padova, Giacomo e Filippo, Vaglio
Restauro conservativo dell'edificio esistente (bene culturale protetto d'interesse cantonale)
- EP 5.5 Chiesa di Sant'Andrea, Campestro
Restauro conservativo dell'edificio esistente (bene culturale protetto d'interesse locale)
- EP 5.6 Oratorio della Madonna di Casletto, Vaglio
Restauro conservativo dell'edificio esistente (bene culturale protetto d'interesse cantonale)
- EP 5.7 Oratorio di S. Lucia, Cagiallo
Restauro conservativo dell'edificio esistente (bene culturale protetto d'interesse locale)
- EP 5.8 Oratorio di S. Apollonia, Lopagno
Restauro conservativo dell'edificio esistente (bene culturale protetto d'interesse locale)
- EP 5.9 Oratorio di S. Agata, Oggio
Restauro conservativo dell'edificio esistente (bene culturale protetto d'interesse locale)
- EP 5.10 Oratorio di S. Antonio da Padova, Treggia
Restauro conservativo dell'edificio esistente (bene culturale protetto d'interesse locale)
- EP 5.11 Oratorio di S. Giovanni Bosco, Somazzo
Restauro conservativo dell'edificio esistente (bene culturale protetto d'interesse locale)
- EP 5.12 Oratorio di San Bernardo, Roveredo
Restauro conservativo dell'edificio esistente (bene culturale protetto d'interesse locale)
- EP 5.13 Oratorio di Santa Liberata, Sala
Restauro conservativo dell'edificio esistente (bene culturale protetto d'interesse locale)
- EP 5.14 Oratorio dei SS. Bernardino e Valentino, Bigorio
Restauro conservativo dell'edificio esistente (bene culturale protetto d'interesse locale)
- EP 5.15 Oratorio di S. Sebastiano, Almatro
Restauro conservativo dell'edificio esistente (bene culturale protetto d'interesse locale)
- EP 5.16 Oratorio di S. Paolo, Odogno
Restauro conservativo dell'edificio esistente (bene culturale protetto d'interesse locale)
- EP 5.17 Oratorio di S. Clemente, Vaglio
Restauro conservativo dell'edificio esistente (bene culturale protetto d'interesse locale)

f) SPORT

Edifici destinati ad attività sportive al coperto e strutture di servizio connesse.

- EP 6.1 Palestra sotto la Chiesa, Tesserete
Mantenimento dell'edificio esistente nel contesto del PRP-CSS

g) SERVIZI TECNICI

Edifici destinati ai depositi coperti e all'aperto, autorimesse, officine e uffici dei servizi tecnici comunali e di eventuali altri enti pubblici

EP 7.1 Deposito pompieri, protezione civile

Mantenimento dell'impianto sotterraneo, ubicato sotto il posteggio del Centro Sportivo Balneare, e del piazzale di manovra esistenti

EP 7.2 Magazzino comunale

Parametri edificatori come zona Ar

EP 7.3 Centrale termica di quartiere

Parametri edificatori:

indice di occupazione massimo 30%

altezza massima degli edifici m 12.50

distanza minima da confine m 5.00

h) DIVERSI

EP 8.1 Edificio postale, Vaglio

Edificio destinato ad ufficio postale

Parametri edificatori come zona RE

5. Per tutte le zone EP il grado di sensibilità al rumore (GS) è II.

Art. 50 Zona per attrezzature pubbliche - AP

1. Nella zona AP (zona per attrezzature di interesse pubblico), è ammessa la sistemazione di impianti con edifici di supporto, necessari ad assicurare le attività e i servizi degli enti pubblici (Confederazione, Cantone, Comuni, Consorzi, Patriziato, Parrocchia, aziende municipalizzate, aziende concessionarie); le particolari attività ammesse sono quelle specificate per ogni singolo comparto.
2. Gli edifici di supporto, ammessi in funzione della destinazione specifica di ogni comparto, devono essere commisurati alle corrispondenti necessità funzionali.
Sono pure ammessi piccoli edifici atti a soddisfare le esigenze di una normale attrezzatura, quali servizi igienici, cabine, tettoie, strutture per la raccolta dei rifiuti domestici, cartelloni, sculture, ecc....
3. Se non diversamente stabilito, in tutte le zone AP la distanza minima verso i confini privati è di m 3.00.
4. L'edificazione e la sistemazione dei singoli comparti AP devono avvenire sulla base di un progetto architettonico unitario, realizzabile anche a tappe, così da ottenere un complesso urbanisticamente valido, armonizzato con il contesto circostante.
5. Il fabbisogno di posteggi deve essere determinato caso per caso, tenendo in considerazione le caratteristiche particolari delle attività, la distribuzione nel tempo delle attività, la provenienza degli utenti e la disponibilità di posteggi pubblici nei dintorni.
6. Per i singoli comparti AP valgono le seguenti prescrizioni di zona.

a) ATTREZZATURE SPORTIVE

Impianti con relativi edifici di supporto, dedicati alla pratica di discipline sportive e allo svago.

AP 1.1 Centro sportivo

AP 1.2 Campo sportivo

Ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti.

AP 1.3 Campi da tennis

Ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti.

AP 1.4 Centro balneare

AP 1.5 Campeggio di supporto alle attività sportive

Ammesse unicamente le infrastrutture di allacciamento agli stalli per tende, roulotte e camper; non è ammessa alcuna costruzione; i servizi di supporto sono assicurati dalle strutture del Centro balneare.

b) CIMITERI

Impianti destinati al riposo delle spoglie e al culto dei defunti

AP 2.1 Cimitero Tesserete

Mantenimento delle strutture esistenti

AP 2.2 Cimitero Sala

Ristrutturazione e ampliamento delle strutture esistenti, con formazione di posteggi

c) AREE DI SVAGO, GIARDINI PUBBLICI, AREE VERDI

Aree destinate allo svago, alla sosta e al gioco delle persone, come pure all'arredo verde urbano; in linea di principio sono accessibili liberamente e indistintamente al pubblico; eventuali limitazioni d'uso per fasce d'età e tipi di gioco sono da stabilire tramite regolamento o ordinanza comunale.

AP 3 Diversi

d) IMPIANTI TECNICI

Aree destinate ad accogliere gli impianti per la produzione, l'accumulo e la distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia, per le reti informatiche e telematiche e per lo smaltimento delle acque e dei rifiuti.

AP 4.1 Aree attrezzate per la raccolta separata dei rifiuti

AP 4.2 Piazza di deposito scarti vegetali

AP 4.3 Impianti per la distribuzione dell'acqua potabile

AP 4.4 Impianti per la distribuzione di energia elettrica (diversi)

e) DIVERSI

AP 5.1 Fontane e lavatoi

AP 5.2 Alambicco

AP 5.3 Cappelle

7. Per tutte le zone AP il grado di sensibilità al rumore (GS) è II.

Art. 51 Zona per edifici e attrezzature private di interesse pubblico – EPP / APP

1. Nelle zone EPP (zona per edifici privati di interesse pubblico) e APP (zona per attrezzature private di interesse pubblico), è ammessa la costruzione di edifici, rispettivamente di impianti necessari ad assicurare le attività riconosciute di interesse pubblico sulla base di leggi federali e cantonali specifiche o da esigenze collettive comprovabili, da parte di enti privati (associazioni, fondazioni, istituti, ecc.).

2. Per il resto valgono le stesse disposizioni come per le zone EP e AP.

3. Per i singoli comparti EPP valgono le seguenti prescrizioni di zona.

EPP 1 Chiesa e Convento di Santa Maria del Bigorio

Destinazione culturale, socio-culturale e di culto

Restauro conservativo del complesso esistente (bene culturale protetto d'interesse cantonale), con riferimento alle indicazioni contenute nell'Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS)

EPP 2 Casa museo Luigi Rossi, Biolda Sala

Destinazione museale con annessa abitazione

Parametri edificatori come zona RE

Mantenimento del complesso esistente e del parco (bene protetto d'interesse locale)

EPP 3 Casa di Riposo San Giuseppe, Opera Don Guanella, Campestro

- Destinazione socio-sanitaria
Parametri edificatori come zona RM
Mantenimento e valorizzazione dell'edificio principale esistente (bene culturale protetto d'interesse locale)
- EPP 4 Casa di cura alcolisti, Cagiallo
Destinazione socio-sanitaria
Parametri edificatori come zona RM
Mantenimento e valorizzazione del complesso esistente (bene culturale protetto d'interesse locale)
- EPP 6 Istituto San Nicolao, Lopagno
Destinazione socio-sanitaria
Parametri edificatori come zona RE
4. Per i singoli comparti APP valgono le seguenti prescrizioni di zona:
- APP 1 Terminale bus di linea, ex-Stazione Tesserete
Sistemazione da definire nell'ambito del PRP-CST
- APP 2 Stand di tiro alla pistola, Pezzolo
Mantenimento dell'impianto esistente
- APP 3 Parco Istituto don Orione, Lopagno.
Mantenimento del parco esistente.
- APP 4 Parco Fondazione Pierina Storni, Sala.
Sistemazione quale area di svago prativa con piantagioni indigene.
5. Per tutte le zone EPP e APP il grado di sensibilità al rumore (GS) è II, tranne che per l'APP 3, il cui GS è III.

CAPO IV. PRESCRIZIONI PER IL TRAFFICO

Art. 52 Piano del traffico

1. Il piano del traffico definisce e organizza la rete dei trasporti al fine di garantire lo svolgimento sicuro, funzionale ed economico della mobilità.
2. Nel piano del traffico sono indicati tutti gli elementi del sistema viario vincolanti sia per l'Ente pubblico che per il privato.
3. In particolare sono riportati i seguenti elementi vincolanti:
 - strade
 - percorsi pedonali e ciclopiste
 - posteggi pubblici
 - trasporti pubblici (ubicazione delle fermate principali)
 - linee di arretramento e di costruzione
 - alberature
 - sentieri e passi pedonali.
4. Il Comune ha la facoltà d'espropriare i diritti necessari alla realizzazione del piano del traffico.

Art. 53 Strade

1. Le strade si suddividono, secondo la loro funzione, in:
 - strade di collegamento
 - strade di raccolta
 - strade di servizio.
2. Nell'ambito dei progetti definitivi, rispetto al tracciato inserito nel piano del traffico, sono possibili modifiche dettate da esigenze tecniche e di affinamento del progetto esecutivo.

Art. 54 Linee d'arretramento e linee di costruzione

1. Le linee di arretramento indicate sul piano del traffico fissano il limite fino al quale è possibile costruire.
2. Le linee di costruzione indicate sul piano del traffico stabiliscono l'obbligo di allineamento degli edifici lungo le stesse.
3. Dove non altrimenti stabilito, le linee si applicano a tutti gli edifici o impianti, comprese le parti interrato, ad eccezione di manufatti di piccola entità quali cinte, siepi, accessi o pergole.
4. Per eventuali deroghe fanno stato le disposizioni delle NAPR generali concernenti la distanza verso piazze e strade pubbliche e private ad uso pubblico o collettivo.

Art. 55 Percorsi pedonali e ciclopiste

1. I percorsi pedonali e ciclopiste si suddividono, secondo la loro funzione, in:
 - strade pedonali
 - sentieri e passi pedonali
 - ciclopiste
2. Lungo i percorsi pedonali ed i sentieri è ammesso laddove possibile, anche il transito dei ciclisti.
Lungo le ciclopiste è ammesso, laddove possibile, anche il transito dei pedoni.
L'uso più restrittivo può essere regolato con misure di polizia.
3. Nell'ambito dei progetti definitivi, rispetto al tracciato inserito nel piano del traffico, sono possibili modifiche dettate da esigenze tecniche e di affinamento del progetto esecutivo.

Art. 56 Posteggi pubblici

1. I posteggi pubblici si suddividono, secondo le loro caratteristiche costruttive in:
 - posteggi non coperti
 - posteggi copertie secondo la loro destinazione e modalità d'uso (park & ride, corta durata, lunga durata per residenti, ecc.).
2. Le aree riservate per posteggi pubblici non coperti e le capienze approssimative sono le seguenti:

P1	Vaglio Centro	5 posti-auto
P2	Vaglio Posta	10 posti-auto
P3	Vaglio Camüss	28 posti-auto
P5	Sala Cimitero	16 posti-auto
P6	Bigorio Nesè	28 posti-auto
P7	Nucleo Bigorio est	17 posti-auto
P8	Bigorio Varina	12 posti-auto

P9	Nucleo Bigorio ovest	14 posti-auto
P11	Tesserete Gaggio	7 posti-auto
P12	Pezzolo	19 posti-auto
P13	Odogno	22 posti-auto
P14	Odogno Pianei	20 posti-auto
P15	Lelgio	31 posti-auto
P16	Tesserete Al Ponte	32 posti-auto
P17	Campestro Paü	6 posti-auto
P18	Campestro Al Deserto	11 posti-auto
P19	Campestro Nucleo	9 posti-auto
P20	Campestro Sant'Andrea	12 posti-auto
P21	Almatro Chioso	18 posti-auto
P22	Campestro Baraccone	7 posti-auto
P23	Cagiallo Brugai	16 posti-auto
P24	Tesserete Bugei	17 posti-auto
P25	Tesserete Brüghee	12 posti-auto
P26	Cagiallo Strada Cantonale	7 posti-auto
P27	Cagiallo Lavatoio	24 posti-auto
P28	Cagiallo Sarone	13 posti-auto
P29	Cagiallo San Matteo	3 posti-auto
P30	Lopagno nucleo	18 posti-auto
P31	Cà del Bosco	11 posti-auto
P32	Oggio Crano	15 posti-auto
P33	Oggio	20 posti-auto
P34	Treggia	20 posti-auto
P35	Somazzo	6 posti-auto
P36	Roveredo	17 posti-auto
P37	Miera	6 posti-auto
P38	Giardinetti Tesserete	16 posti-auto

3. Le aree riservate per autorimesse (posteggi coperti) e le capienze approssimative sono le seguenti:

Â1	Vaglio Centro	60 posti-auto
Â3	Bigorio Nesè	28 posti-auto
Â4	Bigorio Varina	14 posti-auto
Â5	Cagiallo Lavatoio	20 posti-auto
Â6	Oggio	14 posti-auto
Â7	Treggia	17 posti-auto
Â8	Roveredo	25 posti-auto

I posteggi coperti delle autorimesse sono destinati prioritariamente ai residenti nei vicini nuclei con affitto permanente; i posti rimanenti possono essere utilizzabili come posteggi pubblici a rotazione.

Per tutte le zone valgono i seguenti parametri edificatori:

a) indice di edificabilità	5 m ³ /m ²
b) altezza massima degli edifici	m 7.50
c) distanza minima da confine	m 4.00

le parti interrato possono sorgere a confine.

4. Al posteggio P34, con autorimessa 7 gli stalli di posteggio supplementari sono da ricavare all'interno della struttura attuale riqualificandola.
5. La realizzazione di nuovi posteggi pubblici (e autorimesse), o la sistemazione di quelli esistenti, ed il loro raccordo con le aree limitrofe dovrà avvenire in modo assai curato e con particolare riguardo al paesaggio, specie per quelli situati nelle vicinanze di un nucleo o di un bene di interesse locale / cantonale. Occorrerà favorire una chiara qualifica degli spazi pubblici risultanti.

Art. 57 Trasporti pubblici

I trasporti pubblici indicati nel PR si suddividono in:

- a) trasporti su rotaia
area ferroviaria
- b) trasporti su gomma
fermata o nodo di interscambio esterni all'area stradale.

Art. 58 Arredi di strade, piazze pubbliche e posteggi

1. Nelle aree destinate al traffico sono ammessi sistemazioni di aree verdi e arredi, quali servizi igienici, cabine, tettoie, strutture per la raccolta dei rifiuti domestici, cartelloni, sculture, fioriere, aiuole e singoli alberi, ecc....
Tali elementi devono essere dimensionati e disposti in modo da non perturbare la funzionalità del traffico.
2. Nel piano del traffico sono indicate le alberature che fanno parte dell'arredo stradale.
3. Le alberature sono realizzate dal Comune.
Laddove l'alberatura è prevista su sedime privato, le spese risultanti, compresa la manutenzione, sono a carico del Comune.
La superficie interessata può essere computata per il calcolo degli indici della relativa zona edificabile.
4. Il Municipio stabilisce in via di Regolamento la gestione delle alberature.

TITOLO III. NORMA FINALE

Art. 59 Entrata in vigore

Le presenti norme entrano in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

COMUNE DI CAPRIASCA
PIANO REGOLATORE

ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI IDONEE E AMMESSE PER INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA, SISTEMAZIONE VERDE, PIANTAGIONI E ALBERATURE

Alberi: specie particolarmente idonee

- Alberi da frutto in genere: ecotipi autoctoni
- *Acer campestre* (acero campestre)
- *Carpinus betulus* (carpino comune)
- *Morus alba* (gelso)
- *Prunus avium* (ciliegio selvatico)
- *Quercus robur* (quercia farnia)
- *Ulmus glabra* (olmo montano)

Alberi: altre specie idonee

- *Acer pseudoplatanus* (acero di monte)
- *Aesculus hippocastanum* (ippocastano)
- *Alnus glutinosa* (ontano nero)
- *Fraxinus excelsior* (frassino comune)
- *Populus alba* (pioppo bianco)
- *Salix alba* (salice bianco)
- *Sorbus domestica* (sorbo)
- *Tilia cordata* (tiglio selvatico)
- *Ulmus campestris* (olmo campestre)

Arbusti

- *Amelanchier ovalis* (pero corvino)
- *Cornus mas* (sanguinella)
- *Corylus avellana* (nocciolo)
- *Mespilus germanica* (nespolo)
- *Prunus cerasifera* (amolo)
- *Evonymus europaeus* (berretta di prete)
- *Sambucus nigra* (sambuco)
- *Laburnum anagyroides* (maggiociondolo)
- *Rhamnus frangula* (frangula)
- *Viburnum opulus* (palla di neve)
- *Ilex aquifolium* (agrifoglio)
- *Juniperus communis* (ginepro comune)
- *Ligustrum vulgare* (ligustro)
- *Ruscus aculeatus* (pungitopo)

COMUNE DI CAPRIASCA
PIANO REGOLATORE

ELENCO DEI BENI CULTURALI PROTETTI D'INTERESSE LOCALE

Edifici religiosi, chiese, oratori

No.	Scheda SIBC	Denominazione	Mapp no	Sezione	Tipo di zona	Coordinate
BCL 1.1	A7062	Oratorio di S. Lucia	144	Cagiallo	EP	718.725/102.811
BCL 1.2	A7067	Oratorio di S. Apollonia	147	Lopagno	EP	719.037/103.004
BCL 1.3	A7068	Oratorio di S. Agata	612	Lopagno	EP	719.870/103.558
BCL 1.4	A7070	Oratorio di S. Giovanni Bosco	721	Lopagno	EP	719.983/104.087
BCL 1.5	A7069	Oratorio di S. Antonio da Padova	809	Lopagno	EP	719.969/103.853
BCL 1.6	A10213	Oratorio di casa Maraini	953	Lopagno	Agricola	718.845/103.612
BCL 1.7	A10215	Oratorio Madonna della Neve	1077	Lopagno	Agricola	719.420/104.530
BCL 1.8	A7071	Oratorio di S. Bernardo	112	Roveredo	EP	719.520/103.637
BCL 1.9	A7091	Oratorio dei SS. Bernardino e Valentino	513	Sala	EP	717.535/103.239
BCL 1.10	A7089	Oratorio di S. Liberata	408	Sala	EP	717.376/102.981
BCL 1.11	A13414	Oratorio del Sacro Cuore	1381	Sala	Agricola	717.104/104.320
BCL 1.12	A7066	Oratorio di S. Paolo	741	Tesserete	EP	718.436/104.574
BCL 1.13	A7065	Chiesa di S. Andrea	1158	Tesserete	EP	718.689/103.146
BCL 1.14	A7064	Oratorio di S. Sebastiano	1268	Tesserete	EP	718.589/103.029
BCL 1.15	A6192	Oratorio di S. Clemente	624	Vaglio	Bosco	718.017/101.235

Edifici civili

No.	Scheda SIBC	Denominazione	Mapp no	Sezione	Tipo di zona	Coordinate
BCL 2.1	A11869	Palazzo	2	Cagiallo	EP	718.526/102.936
BCL 2.2	A12839	Cà di Mogg	127	Cagiallo	NV	718.643/102.782
BCL 2.3	A12622	Villa	129	Cagiallo	RE	718.634/102.814
BCL 2.4	A9076	Casa d'abitazione	132	Cagiallo	NV	718.672/102.808
BCL 2.5	A7084	Casa Carlo Battaglini	193	Cagiallo	NV	718.707/102.741
BCL 2.6	A7911	Casa Pasquali-Battaglini	224	Cagiallo	EP	718.692/102.723
BCL 2.7	A7912	Casa d'abitazione	218	Cagiallo	NV	718.747/102.723
BCL 2.8	A7908	Cà di Moneghina	372	Cagiallo	NV	719.000/102.671
BCL 2.9	A22120	Casa Ferdinando Buzzi	1152	Cagiallo	Agricola	719.215/105.364
BCL 2.10	A22119	Casa Leone Buzzi	1706	Cagiallo	Agricola	719.146/106.025
BCL 2.11	A10209	Villa Janua, Istituto Don Orione, compresa la cinta del parco	224	Lopagno	EP	719.002/102.951
BCL 2.12	A12527	Casa	451	Lopagno	RE	719.712/103.346
BCL 2.13	A12583	Villa, compresa la cinta del giardino	545	Lopagno	RE	719.512/103.570

<i>No.</i>	<i>Scheda SIBC</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Mapp no</i>	<i>Sezione</i>	<i>Tipo di zona</i>	<i>Coordinate</i>
BCL 2.14	A1391	Casa Mari	813	Lopagno	NV	719.990/103.865
BCL 2.15	A10212	Casa Carolina Maraini-Sommaruga	953	Lopagno	Agricola	718.875/103.552
BCL 2.16	A7075	Casa d'abitazione	87	Roveredo	RE	719.430/103.669
BCL 2.17	A1403	Casa natale Arch. Luigi Canonica	232	Roveredo	NV	719.580/103.675
BCL 2.18	A7074	Casa d'abitazione	229	Roveredo	NV	719.559/103.674
BCL 2.19	A28998	Casa d'abitazione	230	Roveredo	NV	719.556/103.674
BCL 2.20	A1401	Casa d'abitazione	113	Roveredo	NV	719.526/103.652
BCL 2.21	A1399	Casa d'abitazione	254	Roveredo	NV	719.637/103.656
BCL 2.22	A1398	Casa d'abitazione	118	Roveredo	NV	719.510/103.622
BCL 2.23	A1397	Casa d'abitazione, con cinta del giardino	130	Roveredo	RSE	719.473/103.598
BCL 2.24	A22117	Casa Alma Chiesa	6	Roveredo	Agricola	719.214/103.726
BCL 2.25	A22118	Casa Adriana Mazzuconi-Bernasconi	1	Roveredo	Agricola	719.055/103.746
BCL 2.26	A22111	Casa Eli Conti 1	320	Roveredo	Agricola	719.351/103.846
BCL 2.27	A22114	Casa Eli Conti 2	7	Roveredo	Agricola	719.293/103.790
BCL 2.28	A22116	Casa Battista Foletti	310	Roveredo	Agricola	719.173/103.953
BCL 2.29	A22115	Casa Alessandro Lepori	309	Roveredo	Agricola	719.228/103.999
BCL 2.30	A9265	Casa d'abitazione	216	Sala	NV	717.338/102.708
BCL 2.31	A12590	Casa Museo Luigi Rossi	752	Sala	APEP	718.008/103.250
BCL 2.32	A10724	Cascina Sciss	1919	Sala	Agricola	716.840/103.951
BCL 2.33	A22110	Casa Emilio Salati	1855	Sala	Agricola	717.529/104.067
BCL 2.34	A22109	Casa Ugo Primavesi	1377	Sala	Agricola	717.182/104.274
BCL 2.35	A22108	Casa Emilio Bianchi	1413	Sala	Agricola	717.281/104.382
BCL 2.36	A22107	Casa eredi Giorgio Torricelli	1391	Sala	Agricola	717.145/104488
BCL 2.37	A12592	Ex stazione Ferrovia Lugano-Tesserete	3	Tesserete	PRP-CST	718.186/102.784
BCL 2.38	A9079	Casa parrocchiale	60	Tesserete	PRP-CSS	718.132/102.924
BCL 2.39	A12594	Palazzo Comunale	78	Tesserete	EP	718.239/102.854
BCL 2.40	A12595	Ex Dépendance Hôtel Tesserete, compresa la cinta del parco	81	Tesserete	RI con regolamentazione speciale	718.251/102.796
BCL 2.41	A12597	Hôtel Tesserete, compresa la cinta del parco	82	Tesserete	RI con regolamentazione speciale	718.260/102.778
BCL 2.42	A12598	Casa d'abitazione, compresa la cinta del giardino	84	Tesserete	NV	718.268/102.738
BCL 2.43	A12599	Casa d'abitazione, compresa la cinta del giardino	85	Tesserete	NV	718.289/102.761
BCL 2.44	A12600	Casa d'abitazione, compresa la cinta del giardino	113	Tesserete	NV	718.252/102.894
BCL 2.45	A12601	Laboratorio	114	Tesserete	NV	718.255/102.936
BCL 2.46	A12604	Casa Pietro Nobile	118	Tesserete	RM	718.317/103.012
BCL 2.47	A12605	Casa d'abitazione con negozi	258	Tesserete	NV	718.275/103.045
BCL 2.48	A12606	Casa d'abitazione	271	Tesserete	RM	718.391/102.980

No.	Scheda SIBC	Denominazione	Mapp no	Sezione	Tipo di zona	Coordinate
BCL 2.49	A12607	Istituto San Giuseppe	275	Tesserete	EP	718.466/102.983
BCL 2.50	A12611	Casa d'abitazione con negozi	338	Tesserete	NV	718.244/102.969
BCL 2.51	A12612	Casa d'abitazione con negozi	347	Tesserete	NV	718.228/102.921
BCL 2.52	A12616	Casa d'abitazione	352	Tesserete	RM	718.359/102.993
BCL 2.53	A9208	Casa d'abitazione	1117	Tesserete	NV	718.539/103.225
BCL 2.54	A9209	Casa d'abitazione	1118	Tesserete	NV	718.546/103.221
BCL 2.55	A9084	Casa Ardia	1128	Tesserete	NV	718.564/103.258
BCL 2.56	A9083	Casa Ardia	1162	Tesserete	NV	718.576/103.266
BCL 2.57	A12567	Villa	1246	Tesserete	RE	718.520/103.044
BCL 2.58	A12569	Villa Carmen	1249	Tesserete	RE	718.512/103.007
BCL 2.59	A9303	Casa d'abitazione	59	Vaglio	NV	717.403/102.171

Cappelle, dipinti murali, affreschi

No.	Scheda SIBC	Denominazione	Mapp no	Sezione	Tipo di zona	Coordinate
BCL 3.1	A12620	Cappella della Madonna	658	Cagiallo	Agricola	719.026/102.600
BCL 3.2	A12621	Ra Capelona	151	Cagiallo	RE	718.776/102.857
BCL 3.3	A10216	Cappella sul sentiero, Somazzo	763	Lopagno	Sentiero	719.895/103.952
BCL 3.4	A29222	Cappella	201	Lopagno	AP-EP	718.870/103.079
BCL 3.5	A10214	Cappella sulla piazza, Somazzo	742	Lopagno	NV	720.149/104.090
BCL 3.6	A12200	Cappella	520	Lopagno	NV	719.769/103.364
BCL 3.7	A12848	Madonna col Bambino – Dipinto murale sul pilastro del portico	798	Lopagno	NV	719.973/103.869
BCL 3.8	A7073	Cappella detta "Capelona"	41	Roveredo	AP-EP	719.201/103.381
BCL 3.9	A7078	Cappella Ar Orte	130	Roveredo	RSE	719.460/103.572
BCL 3.10	A7079	Cappella Sarogg	7	Roveredo	Bosco	719.304/103.740
BCL 3.11	A7080	Cappella Termen	310	Roveredo	Agricola	719.182/103.992
BCL 3.12	A7072	Cappella con sottostante fontana	188	Roveredo	AP-EP	719.543/103.694
BCL 3.13	A7090	Madonna col Bambino e Santi - dipinto murale Chiesa S. Antonio Abate	197	Sala	Agricola	717.459/102.679
BCL 3.14	A12572	Cappella cimiteriale e cappelle di famiglia	196	Tesserete	PRP-CSS	718.081/102.997
BCL 3.15	A12175	Cappella votiva Ceta	762	Vaglio	Agricola	717.330/101.664
	OA24934	Dipinto murale di S. Rocco in Stalla	353	Cagiallo	NV	719.006/102.702

Fontane, lavatoi, impianti idrici

No.	Scheda SIBC	Denominazione	Mapp no	Sezione	Tipo di zona	Coordinate
BCL 4.1	A7087	Lavatoio di Almatro	66	Cagiallo	AP-EP	718.641/102.968
BCL 4.2	A7083	Lavatoio pubblico	146	Cagiallo	AP-EP	718.756/102.819
BCL 4.3	A7086	Fontana-lavatoio	292	Cagiallo	RE	718.831/102.806
BCL 4.4	A12805	Lavatoio-Lavanderia	434	Cagiallo	Bosco	719.018/102.437
BCL 4.5	A12843	Abbeveratoio	541	Cagiallo	NV	718.685/104.532

<i>No.</i>	<i>Scheda SIBC</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Mapp no</i>	<i>Sezione</i>	<i>Tipo di zona</i>	<i>Coordinate</i>
BCL 4.6	A12844	Lavatoio di Bettagno	586	Cagiallo		718.676/104.599
BCL 4.7	A12804	Lavatoio di Sarone	624	Cagiallo	Agricola	719.014/102.727
BCL 4.8	A7910	Pozzo in casa	683	Cagiallo	NV	719.013/102.684
BCL 4.9	A10210	Lavatoio comunale	167	Lopagno	AP-EP	719.097/103.133
BCL 4.10	A10211	Fontana-lavatoio di Oggio	586	Lopagno	AP-EP	719.799/103.572
BCL 4.11	A10219	Lavatoio in località Treggia	477	Lopagno	Bosco	720.102/103.857
BCL 4.12	A10217	Lavatoio in località Somazzo	756	Lopagno	AP-EP	720.119/104.060
BCL 4.13	A10220	Lavatoio in località Miera	428	Lopagno	NV	719.548/103.540
BCL 4.14	A7076	Canali in pietra dell'acquedotto	96	Roveredo	NV	719.530/103.670
BCL 4.15	A10677	Fontana votiva di S. Lucia	1110	Sala	AP-EP	717.517/102.678
BCL 4.16	A10683	Lavatoio pubblico a Favessa	336	Sala	AP-EP	717.222/102.991
BCL 4.17	A10678	Lavatoio pubblico a Bigorio	700	Sala	AP-EP	717.546/103.179
BCL 4.18	A10682	Lavatoio pubblico a Bigorio	542	Sala	NV	717.616/103.272
BCL 4.19	A12171	Lavatoio pubblico	107	Vaglio	AP-EP	717.428/102.147
BCL 4.20	A12173	Lavatoio Comagno	404	Vaglio	RE	717.626/101.991

Altri (massi cupellari, cippi, meridiane, portali, ponti, cinta)

<i>No.</i>	<i>Scheda SIBC</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Mapp no</i>	<i>Sezione</i>	<i>Tipo di zona</i>	<i>Coordinate</i>
BCL 5.1	A29230	Portale cantina	350	Cagiallo	NV	718.995/102.728
BCL 5.2	OA26551	Formella della Adorazione dei Magi	350	Cagiallo	NV	718.985/10.2712
BCL 5.3	A12806	Croce	650	Cagiallo	Agricola	719.762/105.637
BCL 5.4	A12846	Masso cupellare	1187	Cagiallo	Bosco	718.920/105.490
BCL 5.5	A22281	Masso cupellare	650	Cagiallo	Agricola	720.180/104.900
BCL 5.6	A22320	Masso cupellare	1559	Cagiallo	Bosco	719.160/105.630
BCL 5.7	A22321	Masso cupellare	1559	Cagiallo	Bosco	719.160/105.635
BCL 5.8	A22322	Masso cupellare	1178	Cagiallo	Bosco	718.600/105.360
BCL 5.9	A2325	Masso cupellare	1057	Cagiallo	Bosco	718.750/105.120
BCL 5.10	A22327	Masso cupellare	1076	Cagiallo	Bosco	718.750/105.130
BCL 5.11	A22276	Masso cupellare	370	Cagiallo	Agricola	719.070/102.650
BCL 5.12	A12847	Masso cupellare sui monti Casaccio alta	1555	Cagiallo	Agricola	719.220/105.750
BCL 5.13	A7081	Cippo di confine	524	Roveredo	Agricola	719.173/103.365
BCL 5.14	A22277	Masso cupellare	494	Roveredo	Agricola	719.580/104.410
BCL 5.15	A29014	Masso cupellare	292	Roveredo	Agricola	719.590/104.240
BCL 5.16	A8109	Masso cupellare	100	Roveredo	NV	719.504/103.649
BCL 5.17	A22273	Masso cupellare	58	Roveredo	Bosco	719.340/103.740
BCL 5.18	A10859	Portale	252	Sala	NV	717.399/102.865
BCL 5.19	A10858	Portale	128	Sala	NV	717.398/102.768
BCL 5.20	A12206	Meridiana in Casa Menghetti	268	Sala	NV	717.415/102.795
BCL 5.21	A12205	Meridiana in Casa in prospetto ovest	520	Sala	NV	717.523/103.248

No.	Scheda SIBC	Denominazione	Mapp no	Sezione	Tipo di zona	Coordinate
BCL 5.22	A12204	Meridiana in Casa, facciata	499	Sala	NV	717.568/103.213
BCL 5.23	A10680	Forno a legna in casa privata	588	Sala	NV	717.624/103.244
BCL 5.24	A29142	Ponte	8253582	Sala	Bosco	718.349/104.399
BCL 5.25	A9263	Portale facciata casa	105	Sala	NV	717.435/102.687
BCL 5.26	A12207	Ronco del Verlino	732	Sala	Agricola	717.228/102.706
BCL 5.27	A22283	Masso cupellare	1039	Sala	Bosco	717.833/102.490
BCL 5.28	A22296	Masso cupellare	938	Sala	Bosc	718.570/105.070
BCL 5.29	A22295	Masso cupellare	1365	Sala	Bosco	717.180/104.060
BCL 5.30	A22329	Masso cupellare	1700	Sala	Fiume	718.380/104.980
BCL 5.31	A22291	Masso cupellare	1258	Sala	Agricola	717.150/103.880
BCL 5.32	A22293	Masso cupellare	1645	Sala	Agricola	717.110/104.645
BCL 5.33	A22287	Masso cupellare	299	Sala	RME	717.000/102.940
BCL 5.34	A22286	Masso cupellare	305	Sala	Bosco	716.850/102.860
BCL 5.35	A22285	Masso cupellare	1133	Sala	Bosco	716.780/102.930
BCL 5.36	A22284	Masso cupellare	1145	Sala	Bosco	716.604/102.930
BCL 5.37	A22275	Masso cupellare	616	Sala	NV	717.599/103.220
BCL 5.38	A22305	Masso cupellare	1133	Sala	Bosco	716.750/102.940
BCL 5.39	A22288	Masso cupellare	1211	Sala	Agricola	717.251/103.424
BCL 5.40	A22290	Masso cupellare	467	Sala	RE	717.320/103.280
BCL 5.41	A22289	Masso cupellare	466	Sala	Agricola	717.320/103.300
BCL 5.42	A22301	Masso cupellare	1749	Sala	Bosco	718.580/105.330
BCL 5.43	A22279	Masso cupellare	870	Sala	NV	718.520/104.868
BCL 5.44	A22302	Masso cupellare	1749	Sala	Bosco	718.585/105.335
BCL 5.45	A22300	Masso cupellare	1752	Sala	Bosco	718.510/105.280
BCL 5.46	A29129	Masso cupellare	934	Sala	Agricola	718.647/105.178
BCL 5.47	A29130	Masso cupellare	934	Sala	Bosco	718.647/105.175
BCL 5.48	A22298	Masso cupellare	935	Sala	Bosco	718.620/105.070
BCL 5.49	A22299	Masso cupellare	935	Sala	Bosco	718.615/105.140
BCL 5.50	A22297	Masso cupellare	936	Sala	Bosco	718.595/105.065
BCL 5.51	A22294	Masso cupellare	3099	Sala	Agricola	716.750/104.500
BCL 5.52	A22292	Masso cupellare	1252	Sala	Bosco	717.150/103.750
BCL 5.53	A12596	Giardino dell'Ex Dépendance Hotel Tesserete	81	Tesserete	RI con regolamentazione speciale	718.240/102.790
BCL 5.54	A12574	Parco di villa Carmen	1249	Tesserete	RE	718.508/102.997
BCL 5.55	A12575	Parco di villa	1246	Tesserete	RE	718.528/103.208
BCL 5.56	A22274	Masso cupellare Santo Stefano	196	Tesserete	PRP CSS	718.050/103.000
BCL 5.57	A22306	Masso cupellare	1267	Tesserete	Bosco	718.480/105.780
BCL 5.58	A22318	Masso cupellare	1585	Tesserete	Agricola	718.900/106.450
BCL 5.59	A22319	Masso cupellare	1585	Tesserete	Agricola	718.905/106.455
BCL 5.90		Portale murato in casa	119	Sala	NV	717.394/102.769

COMUNE DI CAPRIASCA
PIANO REGOLATORE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER ZONE SOGGETTE A PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO LA CUI PIANIFICAZIONE NON È ANCORA ENTRATA IN VIGORE VERSIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 Nuclei Sala (PRP-NVS) e Bigorio (PRP-NVB)

1. La presente norma transitoria è applicabile agli agglomerati tradizionali di Sala (inserito nell'inventario ISOS) e Bigorio, per i quali è previsto lo studio di specifici Piani regolatori particolareggiati.
I Piani regolatori particolareggiati dovranno, in particolare, considerare le qualità storico-architettoniche degli elementi che compongono il nucleo, valorizzandone le tipologie e la composizione urbanistico-volumetrica (compresi gli spazi vuoti e gli spazi liberi ed edificati limitrofi), con riferimento alle indicazioni contenute nell'Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) e perseguendo una pedonalizzazione graduale dello stesso.
2. Gli edifici abitativi dovranno essere destinati unicamente alla residenza primaria.
3. Nella fase transitoria e sino all'approvazione del Piano regolatore particolareggiato, per quanto non regolamentato dal presente articolo, valgono le disposizioni previste per la zona nucleo vecchio NV; è obbligatoria la copertura dei tetti in coppi; eccezioni sono ammesse per la copertura di corpi di fabbrica secondari, la cui forma non permette la posa di coppi.
4. Ogni domanda di costruzione deve essere obbligatoriamente preceduta dalla presentazione, in forma semplice, di una domanda preliminare per un esame preventivo da parte della Commissione consultiva.

Art. 2 Comparto Stazione di Tesserete (PRP-ST)

1. La presente norma transitoria è applicabile all'area della ex-Stazione di Tesserete e ad alcune porzioni di terreno limitrofe, per la quale è previsto lo studio di un Piano regolatore particolareggiato.
Il Piano regolatore particolareggiato ha lo scopo di promuovere la realizzazione di un complesso urbanistico intensivo, con funzioni miste, ben integrato nel contesto edificato del centro di Tesserete; esso deve pure prevedere una ricucitura degli spazi pubblici, delle superfici viarie e dei percorsi pedonali tra il nucleo di Tesserete e il Centro sportivo-balneare.
Il Piano regolatore particolareggiato ha inoltre lo scopo di risolvere il problema viario all'entrata sud dell'agglomerato di Tesserete (ex-passaggio a livello), proponendo misure adeguate per regolare il traffico veicolare, pedonale, ciclabile, pubblico e privato, di transito e di accesso ai fondi e ai posteggi.
2. Sono previste le seguenti destinazioni:
 - abitazioni pluri-familiari intensive
 - attività amministrative
 - spazi commerciali
 - attività artigianali non moleste
 - spazi e strutture a servizio del trasporto pubblico e alla manutenzione e lo stazionamento dei relativi autoveicoli
 - posteggi pubblici e privati
 - piazze e percorsi pedonali aperti al pubblico
 - aree verdi aperte al pubblico.

Con lo studio del Piano regolatore particolareggiato dovrà essere valutata l'opportunità di mantenere o meno l'edificio della ex-Stazione quale bene culturale protetto d'importanza locale.

Il Piano regolatore particolareggiato dovrà permettere di realizzare una superficie utile lorda (SUL) complessivo su tutto il comparto di mq 4'500.

3. Nella fase transitoria e sino all'approvazione del Piano regolatore particolareggiato, per quanto non regolamentato dal presente articolo, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria degli edifici esistenti e della sistemazione esterna.

Art. 3 Comparto Santo Stefano (PRP-SS)

1. La presente norma transitoria è applicabile al comparto attorno alla Chiesa plebana di Santo Stefano, comprendente, oltre la Chiesa stessa, la Casa parrocchiale, gli spazi sociali e ricreativi della Parrocchia, il Cimiero, la Palestra comunale, il prefabbricato della scuola dell'infanzia e alcuni altri immobili di proprietà parrocchiale, come pure le aree di circolazione limitrofe, per il quale è previsto lo studio di un Piano regolatore particolareggiato.

Il Piano regolatore particolareggiato ha lo scopo di attuare un riordino urbanistico dell'area, valorizzando gli aspetti monumentali (Chiesa plebana con Casa parrocchiale, Cimitero e percorso storico di Via alla Chiesa), gli aspetti naturali (il corso in parte coperto del Riale San Giovanni) e migliorando le relazioni e le sinergie con le strutture pubbliche, scolastiche, sportive e di svago del vicino Centro sportivo balneare come pure con il tessuto urbanistico ed edificato del centro di Tesserete.

2. Sono previste le seguenti destinazioni:

- Chiesa plebana (bene culturale d'importanza cantonale) con Casa parrocchiale (bene culturale d'importanza locale)
- Cimitero
- Spazi culturali, sociali e ricreativi parrocchiali e di altri enti di pubblica utilità
- Strutture scolastiche
- Strutture sportive
- Alloggi di supporto alle attività sportive
- Edifici abitativi plurifamiliari, con possibilità di inserimento di attività amministrative e di attività commerciali e artigianali non moleste (SUL massima ammessa: mq 2'100)
- Aree verdi e di svago aperte al pubblico
- Posteggi a servizio delle strutture d'interesse pubblico
- Sistemazione e valorizzazione del percorso storico di Via alla Chiesa
- Sistemazione, ricupero e rinaturazione del Riale San Giovanni e degli spazi adiacenti.

3. Nella fase transitoria e sino all'approvazione del Piano regolatore particolareggiato, per quanto non regolamentato dal presente articolo, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria degli edifici esistenti e della sistemazione esterna, come pure gli interventi necessari a garantire la continuità delle utilizzazioni d'interesse pubblico esistenti e ad adattarle a nuove necessità.